MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A.

- APRILE 2026 -

Documento: "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D. Lgs. 231.01 Revisione Integrale	**Data Consegna** Aprile 2026 **Data approvazione del CdA**

Redatto da: Avv. Emanuela Russiani Avv. Vivien Gullotta	**Approvato da:** Consiglio di Amministrazione Presidente, Dott.ssa F.De Sanctis Consiglieri, Ing. P. Cosentino; G. Iagulli; G. Guenzi; G. Tozzi

INDICE

1. IL CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO 6

1.1 IL CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO 6

1.2 GENESI ED EVOLUZIONE DEL MODELLO 231 PREDISPOSTO DALLA DE SANCTIS COSTRUZIONI 8

2. IL CONTESTO NORMATIVO E LA SUA EVOLUZIONE 11

2.4 I REATI DI IMPOSSIBILE O IMPROBABILE VERIFICAZIONE IN DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A. 23

2.7 MODELLO 231, CODICE ETICO E PROTOCOLLI APPLICATIVI 27

3. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 28

4. IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E LE ALTRE FORME DI COOPERAZIONE TRA IMPRESE 30

4.1 IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) 31

4.2 IL SUBAPPALTO 34

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 37

5.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 37

5.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 38

5.3 ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI 39

5.4 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FLUSSI INFORMATIVI 40

6. METODOLOGIA SEGUITA NELLA PARTE SPECIALE . ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

7. SISTEMA DEI POTERI, STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PROCEDURE AZIENDALIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

7.1 SISTEMA DEI POTERI AZIENDALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

7.2 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI E PROCEDURE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

7.3 ALTRA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE .... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

8. L'INTEGRAZIONE DELL'O.D.V. NELLA STRUTTURA AZIENDALE DELLA DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A.: CONCRETE MODALITÀ DI INTERAZIONEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

9. I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

10. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

11. PRESIDI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLA DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A. PER LA MITIGAZIONE DEI REATI CONTRO LA P.A. ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

12. PROTOCOLLI APPLICATIVI RELATIVI AI REATI CONTRO LA P.A. .....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

13. I REATI SOCIETARI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ART. 2629 C.C. - OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI . **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART. 2625 C.C. - IMPEDITO CONTROLLO..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART. 2629 BIS C.C. - OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART. 2636 C.C. - ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART. 2635 C.C. – CORRUZIONE TRA PRIVATI..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART. 2635 C.C. BIS – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

14. PRESIDI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLA DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A. PER LA MITIGAZIONE DEI REATI SOCIETARI ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

15. PROTOCOLLI APPLICATIVI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI .....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

16. I REATI TRIBUTARI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ART. 11 D. LGS. 10 MARZO 2000 N. 74 - SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE ..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART. 4 D. LGS. 10 MARZO 2000 N. 74 - DICHIARAZIONE INFEDELE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART. 5 D. LGS. 10 MARZO 2000 N. 74 - OMESSA DICHIARAZIONE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART. 10 QUATER D. LGS. 10 MARZO 2000 N. 74 - INDEBITA COMPENSAZIONE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

17. PRESIDI A MITIGAZIONE DEI REATI TRIBUTARIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

16. PROTOCOLLI APPLICATIVI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI .....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

17. REATI CONTRO IL PATRIMONIO: RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI PROVENTI DA ILLECITO NONCHÉ AUTORICICLAGGIOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

17.1 ANALISI DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART. 648 BIS. C.P. – RICICLAGGIO ..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART.648 C.P. – RICETTAZIONE..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART.648 TER - IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.....**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

ART.648 TER.1 – AUTORICICLAGGIO..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

18. PRESIDI A MITIGAZIONE DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

19. PROTOCOLLI APPLICATIVI PER I REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

20. REATI COMMESSI CON STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

21. I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI CC.DD. "*REATI CASHLESS*"ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

22. PROTOCOLLI APPLICATIVI NELL'AMBITO DEI REATI COMMESSI CON STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

23. VIOLAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO ....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

24. PRESIDI A MITIGAZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME IN TEMA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

25. PROTOCOLLI APPLICATIVI IN MATERIA DI REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

26. CRIMINALITÀ INFORMATICA..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

26.1 RIFLESSI DELLE REGOLE IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA PREVISTE DALLA DIRETTIVA NIS 2 E DALL'AI ACT SUI REATI IT GIÀ CONTEMPLATI NEL D. LGS. 231/01**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

26.2 ANALISI DEI CC. DD. REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

27. PRESIDI CONTRO LA CRIMINALITÀ INFORMATICAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

28. PROTOCOLLI APPLICATIVI NELL'AMBITO DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

29. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTOREERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

29.1 RAPPORTI TRA CYBERSICUREZZA E DIRITTO D'AUTORE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

29.2 ANALISI DEL CC. DD. REATI DI DIRITTO D'AUTORE**ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

30. PRESIDI A MITIGAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTOREERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

31. PROTOCOLLI APPLICATIVI PER IL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

32. I REATI DI IMPATTO AMBIENTALE ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.). **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

SCARICHI IDRICI (ART. 137, D. LGS. 152/06) ..... **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

33. PRESIDI A MITIGAZIONE DELLA VERIFICAZIONE DEI REATI DI IMPATTO AMBIENTALE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

34. PROTOCOLLI APPLICATIVI PER IL CONTRASTO AI REATI AMBIENTALIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

35. IL "WHISTLEBLOWING" E LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ..... **42**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

- PARTE GENERALE -

1.IL CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO

1.1 IL CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO

Dopo più di un ventennio dall'emanazione del provvedimento che ha rivoluzionato l'ordinamento giuridico italiano introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità diretta a carico degli enti (ossia il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 sulla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*") la cornice normativa di riferimento non solo appare significativamente mutata rispetto al quadro originario ma non si arrestano gli interventi legislativi. Difatti, a cadenza periodica - annuale o biennale - si assiste all'inserimento all'interno del perimetro applicativo del D. Lgs. 231/01 di nuove categorie di reato ovvero singole fattispecie criminose, talvolta preesistenti benché allocate altrove, altre volte di nuova creazione, in linea con l'evoluzione della società e con lo sviluppo di nuove modalità operative sul piano tecnico, commerciale, tecnologico, tali da investire tutti i comparti industriali, rendendo di fatto obbligatoria l'adozione del Modello organizzativo.

Accanto al nucleo "tradizionale" dei reati originariamente previsti nel Decreto 231, pensati per società tendenzialmente dedite alla prestazione di servizi, con i successivi interventi è stato intenzionalmente esteso l'ambito applicativo del *Decreto* al comparto manufatturiero (si pensi ai reati in violazione della normativa antinfortunistica o ai cc.dd. reati di impatto ambientale).

Le recenti inclusioni, ad esempio reati tributari o in tema di strumenti di pagamento diversi dai contanti, accanto a quelli contro il patrimonio o per il contrasto alle frodi in commercio, sono evidentemente pensati soprattutto per le aziende dedite alla commercializzazione e distribuzione di beni e prodotti. Infine la stretta sul mondo dell'IT, con la costante evoluzione dei reati di criminalità informatica e in materia di violazione del diritto d'autore, testimonia l'impegno legislativo verso le nuove frontiere tecnologiche e tutti i rischi da esse derivanti, potenzialmente comuni a tutte le imprese.

L'eterogeneità delle norme contenute nel D. Lgs. 231/01 è ulteriormente confermata dal fatto che molte di esse sembrano rilevare soprattutto per enti di dimensioni medio-grande; altre appaiono realizzabili unicamente all'interno di contesti organizzativi e societari peculiari, si pensi a tal proposito agli abusi di mercato, ai reati cc.dd. di criminalità organizzata transnazionale, passando per i reati con finalità di terrorismo e di eversione pubblica, la cui concreta portata applicativa sembra riguardare le aziende operanti in particolari comparti e / o contesti geografici.

Sul piano dell'imputabilità, ossia ai fini della riconducibilità alla società di uno dei reati elencati nel *Decreto 231*, è necessario che esso sia commesso nel suo interesse o vantaggio da "Apicali" (intesi quali rappresentanti, manager e dipendenti). Da ciò discende l'applicazione di sanzioni di varia natura, definite "amministrative" ma caratterizzate per gravità, afflittività e modalità di determinazione analogamente a quelle irrogabili in sede di giudizio penale. In specie si tratta di sanzioni pecuniarie, interdittive oltre a misure quali la confisca e la pubblicazione della sentenza.

La determinazione in concreto della sanzione pecuniaria è poi rimessa alla discrezionalità del giudice, sulla base di un sistema di quote – variabile tra 100 e 1000 quote - il cui importo varia da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro, in relazione a determinati parametri (tra i quali la gravità del fatto, il grado di responsabilità della società, le attività di mitigazione svolte per eliminare o attenuare le conseguenze e di prevenzione).

Nella categoria delle sanzioni interdittive rientrano:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Su richiesta del Pubblico Ministero, inoltre, ove ne sussistano le esigenze tipiche, può esserne invocata l'applicabilità in via cautelare. Parimenti, può essere disposto il sequestro, sia preventivo che conservativo, dei beni suscettibili di confisca in ipotesi di pericolo di dispersione.

È lo stesso art. 5 del *Decreto 231* a fissare gli ulteriori requisiti per la responsabilità della società, e precisamente:

- il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio della società derivante dalla commissione del reato;
- il requisito soggettivo della riconducibilità all'operato di una persona fisica con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione delle società o di una sua unità organizzativa, ovvero di persone fisiche loro sottoposte.

In tal caso la responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica autrice materiale de reato. La responsabilità amministrativa, inoltre, può sussistere anche per reati commessi all'estero, purché realizzati nell'interesse od a vantaggio di un'entità con sede in Italia.

A fronte di tali previsioni di carattere punitivo, il successivo Art. 6 contempla, tuttavia, una speciale causa di esenzione dal procedimento penale (c.d. esimente speciale): non è responsabile la società che dimostri che l'eventuale commissione di uno dei reati elencati da parte di un proprio dipendente sia avvenuta:

- con cosciente violazione delle regole dell'esistente Modello 231, debitamente aggiornato,
- senza omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al suo controllo ("Organismo di Vigilanza" o "O.d.V.").

1.2 GENESI ED EVOLUZIONE DEL MODELLO 231 PREDISPOSTO DALLA DE SANCTIS COSTRUZIONI

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. è un'affermata e longeva realtà imprenditoriale a conduzione familiare attiva nel settore edile

- costituita fin dal 1930 in forma di società individuale;
- già negli anni '60, con il primo passaggio generazionale, otteneva l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori;
- con il passaggio nel 1980 all'attuale forma di società per azioni si dotava di una dimensione idonea all'acquisizione, su tutto il territorio nazionale, di commesse di grandi dimensioni e notevole complessità;
- al contempo si avvia un percorso di diversificazione delle altre attività riconducibili al Gruppo De Sanctis, dedite rispettivamente ad operazioni di sviluppo immobiliare ("*Divisione Sviluppo Immobiliare"*) e alla produzione di energie rinnovabili (in specie tramite le centrali idroelettriche della "*Divisione Energia Rinnovabile*") gestite tramite distinte entità legali dedicate;
- gli anni 2000 segnano il passaggio alla terza generazione tuttora a capo dell'Azienda, con la conferma sia della separazione tra le singole realtà societarie che, al contempo, della centralità del ruolo della De Sanctis Costruzioni S.p.A. in termini operativi (*business)* ed organizzativi (novero e crescita professionale delle risorse presenti) in un percorso di miglioramento continuo testimoniato anche dalle numerose certificazioni ed attestazioni in diversi ambiti (Qualità, Sicurezza, Ambiente, SOA etc.) di cui la Società gode.

Analogamente la Società, sin dal 2015, avvia un percorso strutturato sul piano della *compliance* aziendale, dotandosi anzitutto del **Codice Etico** in cui formalizzare le prassi aziendali già osservate, quindi implementa per la prima volta un proprio **Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01** per la costante verifica ed il monitoraggio della conformità normativa delle attività aziendali.
Da allora nel corso degli anni si sono succeduti diversi aggiornamenti (**2016 - 2020 - 2021 - 2023**) tutti debitamente formalizzati tramite approvazione del Consiglio di Amministrazione e diffusi tra la popolazione aziendale mediante erogazione di sessioni formative dedicate.
Le esigenze alla base di tali molteplici interventi sono legate a diversi fattori quali:

- i continui mutamenti del panorama normativo di riferimento, dovuto alla costante introduzione di nuove fattispecie di reato all'interno del perimetro applicativo del D. Lgs 231/01;
- modifiche agli assetti organizzativi che nel tempo hanno condotto
  - all'ampliamento del Consiglio d'Amministrazione, attualmente composto da cinque membri;
  - all'inserimento di un Direttore Generale con funzione di supervisione e coordinamento di tutte le Aree deputate ad attività operative strettamente legate al *business* nonché di quelle a supporto;
  - al completamento del processo di riorganizzazione interna che ha ridefinito i ruoli e le responsabilità all'interno delle principali Funzioni aziendali.

Anche la presente opera di revisione - **2026** - risponde alle descritte logiche; essa inoltre riflette la sensibilità della Direzione Aziendale e della Proprietà relativamente ai seguenti aspetti:

- il tema delle nuove tecnologie e del relativo impatto sui processi aziendali, ad es. in materia di sostenibilità ambientale (come comprovato dalle ulteriori certificazioni acquisite) sia per gli aspetti di sicurezza legati all'IT (cybersicurezza e minacce informatiche);
- la specificità dei rischi derivanti dalla fase esecutiva di realizzazione delle commesse, che hanno condotto all'adozione di singoli *Modelli 231* anche da parte delle società consortili (S.c.a.r.l.) costituite in attuazione di ATI aggiudicatarie di commesse su bandi di gara partecipati dalla De Sanctis Costruzioni S.p.A. in veste di Mandataria. Pertanto per i singoli rischi di potenziale interesse per i cantieri (attualmente di Valdisangro, Nicosia, Tremonzelli) si rinvia ai relativi, specifici, modelli organizzativo, redatti in forma "semplificata" in quanto oggettivamente e temporalmente focalizzati unicamente sulla realizzazione dell'opera oggetto della commessa. A presidio dell'effettività di ciascun Modello, e per il monitoraggio della loro osservanza, sono altresì nominati singoli O.d.V. in forma monocratica, incaricati della vigilanza sullo svolgimento delle attività in linea con le previsioni del D. Lgs. 231/01.

È stata quindi effettuata una nuova mappatura delle aree ed attività sensibili, comprensiva oltre che di un nuovo censimento di Aree / Funzioni anche degli strumenti valevoli in funzione di mitigazione del reato (cc.dd. "*Presidi*") il tutto come dettagliatamente descritto in sede di **Parte Speciale** (si veda "***Capitolo 6*** - ***Metodologia seguita nella Parte Speciale"***) ed in riferimento al quadro normativo aggiornato al mese di aprile 2026.

Con l'occasione, inoltre, è stato dato ancora più risalto, in apposito paragrafo (si veda *infra* - **Parte Speciale***, Capitolo 8 - "L'integrazione dell'O.d.V. nella struttura aziendale della De Sanctis Costruzioni S.p.A.: concrete modalità di interazione")* all'integrazione dell'O.d.V. nella struttura aziendale della De Sanctis Costruzioni S.p.A. e delle relative modalità di interazione con tutti gli enti ed attori aziendali, in linea con le recentissime indicazioni della dottrina specializzata (in specie le nuove Linee Guida del CNDCEC ed i Lavori del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia per la riforma del D. Lgs. 231/01).

Attualmente le **principali attività** della De Sanctis Costruzioni S.p.A. consistono nella progettazione e realizzazione di opere di ingegneria, sia pubbliche che private, in particolare nel settore:

- delle infrastrutture stradali
- delle infrastrutture ferroviarie
- delle infrastrutture aeroportuali

con un'alta specializzazione nel campo delle gallerie e nei lavori in sotterraneo,

- dell'edilizia civile e residenziale
- del restauro, risanamento e riqualificazione di edifici anche monumentali.

Quanto alle **modalità di svolgimento** delle attività che rientrano nell'oggetto sociale della Società, affidatele previa conclusione di contratti di appalto pubblici o privati, esse sono condotte sull'intero

territorio nazionale sia per conto proprio che – all'occorrenza – in forma di raggruppamento di imprese (ATI) mediante costituzione ed organizzazione di cantieri ubicati nei luoghi di realizzazione delle opere commissionate.
La Società, infine, ricorre anche a forme di esternalizzazione, affidando in *outsourcing* parte delle proprie attività, in specie l'attività di progettazione delle opere di ingegneria o ancora l'esecuzione di fasi del processo di realizzazione delle stesse.

La **Clientela** della De Sanctis Costruzioni S.p.A. è vasta ed eterogenea potendosi annoverare all'interno della stessa sia committenti pubblici (quali ad es. ANAS, Comuni, Regioni, Ferrovie dello Stato, Ministero Difesa) che clienti privati (Kryalos SGR; Westfield Group).

2. IL CONTESTO NORMATIVO E LA SUA EVOLUZIONE

2.1 LE NOVITÀ LEGISLATIVE DEL BIENNIO 2024 / 2025

Anche negli ultimi anni non si arresta la produzione legislativa in tema di responsabilità degli enti.
In particolare:

a) nel **2024**

- con il D. Lgs. 129/2024 si realizzano interventi nel settore dei reati economico-finanziari, in particolare sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sulla prevenzione delle frodi e sulle attività legate alle criptovalute;
- con la Legge 112/2024 si modificano alcuni reati contro la pubblica amministrazione in tema di gestione di fondi pubblici, contributi e sovvenzioni;
- con la Legge 114/2024 (c.d. "Riforma Nordio") si modificano alcuni reati fiscali e tributari, ampliando le condotte fraudolente in materia di dichiarazioni fiscali, si abolisce l'abuso d'ufficio e, per converso, si inaspriscono le pene per il reato di traffico di influenze illecite; viene inoltre introdotto il "peculato per distrazione";
- con la Legge 166/2024 in tema di gestione ambientale vengono ampliate le fattispecie di reato inerenti alla gestione illecita dei rifiuti, in specie RAEE, con previsione di semplificazioni nella gestione (ritiro da parte dei distributori con eliminazione dell'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei RAEE ritirati);
- con la Legge 187/2024 di conversione del DL 145/2024 ("Decreto Flussi") sono apportate modifiche ai delitti di corruzione, induzione indebita e reati commessi da pubblici ufficiali e poste misure in tema di ingresso di lavoratori stranieri e gestione dei flussi migratori per il contrasto al caporalato;

b) nel **2025**

- con la Legge 82/2025 ("Legge Brambilla") viene inserito un nuovo capo nel Codice Penale in materia di tutela degli animali, con un rilevante cambio di prospettiva. L'animale non è più tutelato in quanto "oggetto" di affezione da parte del proprietario ma come essere senziente e pertanto soggetto giuridico meritevoli di tutela;
- con la Legge 147/2025 di conversione del D.L. 116/2025, c.d. "DL Terra dei Fuochi", sono introdotte rilevanti novità in materia di gestione dei rifiuti;

c) infine nel corso del **2026**

si registra l'entrata in vigore del D. Lgs. 211/2025, che ha introdotto nel perimetro del D. Lgs. 231/01 nuove fattispecie di responsabilità amministrativa degli enti connesse alla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (c.d. "reati europei") con un innovativo meccanismo sanzionatorio parametrato al fatturato dell'ente. Il decreto, in vigore dal 24 gennaio 2026, dà attuazione alla Direttiva 2024/1226/UE volta al rafforzamento dei singoli sistemi sanzionatori nazionali, prevedendo sia nuovi reati che riformulando fattispecie già esistenti, tutte comunque accomunate dalla punibilità di persone fisiche, giuridiche, enti e organizzazioni, che abbiano volontariamente omesso o aggirato controlli economici e

finanziari nei rapporti con Paesi terzi assoggettati a misure restrittive da parte dell'Unione Europea. Attualmente l'UE applica misure restrittive (sanzioni) ad oltre 2.500 persone ed entità (ad es. oligarchi russi, alte cariche militari – ad es. funzionari del Gruppo Wagner; entità militari e propagandisti; soggetti legati alla Corea del Nord; organizzazioni terroristiche – ad es- ISIS, Al-Qaeda; alcuni Stati sovrani che violino sistematicamente e costantemente diritti fondamentali; etc.). Il provvedimento contiene anche una dettagliata tipizzazione dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive, tra cui l'inosservanza degli obblighi di congelamento di fondi e risorse economiche o ancora l'intermediazione illecita di beni e servizi proibiti dalle sanzioni. Il coordinamento con la responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/0 impone l'adozione di adeguate verifiche sulle eventuali controparti internazionali.

2.2 *L' ATTUALE PERIMETRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.*

Alla luce degli ultimi interventi normativi realizzati nel biennio 2024 - 2026, il catalogo dei *reati ex 231* risulta quanto mai ampio ed eterogeneo, comprendente una moltitudine di reati suddivisibili in:

○ **Reati attinenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione**, nel testo più volte modificato anzitutto con gli interventi volti proprio al contrasto dei fenomeni corruttivi (in specie **Legge n. 190/2012**, **Legge n. 69/2015**, **Legge n. 3/2019** c.d. *"Legge spazza corrotti"*) mediante i quali il Parlamento ha cercato di offrire una normativa organica finalizzata alla prevenzione e repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione, accanto all'introduzione di nuove fattispecie, quale il "*Traffico di Influenze illecite*" e la riformulazione di reati esistenti, tra cui il reato di truffa e di frode informatica, realizzata con più interventi tra il 2020 ed il 2022. Da ultimo i recenti provvedimenti (**Legge n. 112/2024**; **Legge n. 114/2024** - c.d. "Riforma Nordio"; **Legge n. 187/2024**) inseriscono le due fattispecie in tema di turbativa d'asta ed il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili oltre ad apportare modifiche a reati già presenti. Viene infine abrogato l'abuso d'ufficio. Rientrano quindi nel "*Catalogo 231*" i seguenti reati contro la P.A.:

- peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) introdotta nel 2024;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione per la corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) modificato nel 2024;
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) introdotta nel 2023;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) del 2023;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa - in danno dello Stato - (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.).

- **Reati in materia societaria**

Si tratta di un gruppo di reati societari introdotti direttamente nel corpus del Codice civile in origine dal **D. Lgs. 61/02**, successivamente sostituiti e / o modificati con **Legge n. 69/2015** poi nuovamente modificati con il successivo intervento del **2019** ("**Legge spazza corrotti**") in tema di corruzione tra privati. Infine con gli ultimi recenti provvedimenti (**D. Lgs. 19/2023; D. Lgs. 129/2024**) sono inserite ulteriori fattispecie in particolare sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Tale macroarea attualmente include i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (2621 bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (2621 ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs 19/203) introdotto nel 2023;
- corruzione tra privati (art. 2635);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Sono inoltre richiamate talune specifiche fattispecie di reato previste dal TUF- Testo Unico Finanza, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, valevoli solo per le società con titoli quotati o diffusi in misura rilevante, tra cui:

- Abuso di informazioni privilegiate;
- Manipolazione del mercato.

- **Reati in materia tributaria**

Rientrano nel "*Catalogo 231*" alcuni reati tributari, inizialmente inseriti dalla **Legge 157/2019**, quindi modificati prima con il **D. Lgs. 75/2020**, poi con il **D. Lgs. 156/2022** e, da ultimo, con la **Legge n. 114/2024** (c.d. "Riforma Nordio") che ha ampliato le condotte fraudolente in materia di dichiarazioni fiscali.

In particolare si tratta di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, del D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1,2-bis, D. Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (Art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (Art. 10- quater, D. Lgs. 74/2000).

Inoltre, per effetto del richiamo operato dal **D. Lgs. 14 luglio n. 75 del 2020** in recepimento della **Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF)** del 2017 sulle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea, tali fattispecie rilevano anche in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere.

- **Reati contro il patrimonio,**

Previsti dagli artt. 648 e ss. del Codice Penale, modificati dapprima dalla **Legge 186/2014** e, infine, dal **D. Lgs. 195/2021**:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- c.d. autoriciclaggio.

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, introdotti dal **D. Lgs. 184/2021** che ha inserito direttamente nel codice penale i nuovi artt. 493 ter, 493 quater; sempre in tale macro area va altresì aggiunta la nuova fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) introdotta dalla recente **Legge n. 137/2023**. Scopo evidente della recente novella risiede proprio nell'innalzamento del livello degli standard di efficacia in ambito di gestione, controllo e monitoraggio dei flussi patrimoniali e finanziari**,** in primo luogo mediante tracciabilità degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita) e dei movimenti monetari, pienamente in linea con il precedente giuridico della norma ex art. 512 bis sul trasferimento fraudolento di valori contenuto nel c.d. Codice Antimafia.

- **Reati contro la personalità e l'incolumità individuale. Reati in materia di immigrazione clandestina s**ull'impiego di cittadini stranieri con soggiorno irregolare e obblighi rimpatrio (art. 12, commi 3, 3- bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 286/1998 come modificato dal recente Art. 22 co. 12 ter D. Lgs. 286/98). Si tratta di diverse fattispecie previste dal Codice Penale contro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, nel testo modificato da ultimo con la **Legge n. 187 del 2024** di conversione del D.L. 145/2024 (Decreto Flussi) in tema di ingresso di lavoratori stranieri, gestione dei flussi migratori e per il contrasto al caporalato:

- art. 600 e ss. contenenti il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili;
- artt. 582 e 583 in materia di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ex Legge 123/2007;
- fattispecie di immigrazione clandestina (ex art. 5 della L. 123/2007); art. 603 bis c.p., introdotto per il contrasto al fenomeno del c.d. "caporalato" dal D.L. 138/2011 convertito in Legge n. 148 del 2011, modificato con Legge n. 199/2016.

○ **Reati di c.d. criminalità informatica**

Introdotti dalla **Legge 48/2008** di ratifica della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, in base al quale sono stati modificati numerosi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, oggetto dell'ultimo intervento del legislatore con la **Legge 90/2024**. Vi rientrano:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

○ **Reati in materia di violazione del diritto d'autore**

Ai sensi degli Artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies, della Legge 633/1941) già modificati con **Legge 167/2017** e, da ultimo, con la **Legge 93/2023.**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge n. 633/1941).

- **Reati di impatto ambientale**

Vi rientrano numerose ipotesi già presenti previste da molteplici fonti normative (**Codice Penale**; **Testo Unico Ambientale**; **Leggi speciali**) introdotte per la prima volta con il **D. Lgs. 121/2011** poi novellate dal Governo Renzi con la **Legge n. 68/2015** recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", alle quali devono infine aggiungersi le ultime fattispecie introdotte ovvero modificate recente **Decreto Legge n. 116/2025** - c.d. "*Decreto Legge Terra dei Fuochi*" – in tema di gestione dei rifiuti – convertito in **Legge 147/2025**.

Sono incluse le seguenti fattispecie:

- art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- art. 733 bis c.p. (Danneggiamento di habitat);
- art. 29 quater decies D. Lgs. 152/06 (Esercizio non autorizzato di attività industriali);

- art. 137 D. Lgs. 152/06 (Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali);
- art. 255-bis D. Lgs. 152/06 (Abbandono di rifiuti in casi particolari) introdotto nel 2025;
- art. 255-ter D. Lgs. 152/06 (Abbandono di rifiuti pericolosi) introdotto nel 2025;
- art. 256-bis D. Lgs. 152/06 (Combustione illecita di rifiuti) introdotto nel 2025;
- art. 259-bis D. Lgs. n.152/06 (Aggravante dell'attività d'impresa) introdotto nel 2025;
- art. 256 D. Lgs. 152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) modificato nel 2025;
- art. 257 D. Lgs. 152/06 (Bonifica dei siti)
- art. 258 D. Lgs. 152/06 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) modificato nel 2025;
- art. 259 D. Lgs. 152/06 (Spedizione illegale di rifiuti – già Traffico illecito di rifiuti) modificato nel 2025;
- art. 260 bis D. Lgs. 152/06 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI soppresso il 01/01/2019 e pertanto non più in vigore, sostituito dal c.d. RENTRI)
- art. 279 D. Lgs. 152/06 (Esercizio non autorizzato di stabilimento);
- art. 1 L. 150/92 (Traffico non autorizzato di esemplari);
- art. 2 L. 150/92 (Incolumità esemplari);
- art. 3 bis L. 150/92 (Falsificazione certificati);
- art. 3 L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive);
- artt. 8,9 D. Lgs. 202/07 (Inquinamento doloso; Inquinamento colposo);
- art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) modificato nel 2025;
- art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)
- art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)
- art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)
- art. 452-octies c.p. (Delitti associativi aggravati);
- art. 452 – sexies c.p. (Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività).

- **Reati in materia di falsificazione nummaria**

- Falsità, contraffazione o alterazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 453 e ss. c.p.), ricompresi nel novero dei reati presupposti di cui al D. Lgs. 231/01 ad opera della D.L. 350/2001 convertito nella **Legge n. 409/01**.

- **Delitti contro l'industria ed il commercio**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.).

- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Si tratta di delitti contemplati sia dal Codice Penale che da leggi speciali.

- **Reati di c.d. criminalità organizzata anche con carattere transnazionale**

In esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato, in cui rientrano:

- Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990).

- **Reati *latu sensu* discriminatori**, di cui alla L. 167/2017

Sono inerenti alle ipotesi di discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi quali:

- i reati di razzismo e xenofobia;
- il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

- **Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa**

Ipotesi introdotte dalla **Legge 39/2019** di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive in specie:

- Frode in competizioni sportive, art. 1 legge 13/12/1989 n. 401;
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa a mezzo di apparecchi vietati, art. 4 legge 13/12/1989 n. 401.

- **Reato di contrabbando**

Previsto dal D.P.R. 43/1973 e richiamato dal recente **D. Lgs. 75/2020** in tema di reati lesivi dell'interesse dell'UE, in caso di valore eccedente la soglia di 100.000,00 euro, oggetto di recente modifica con il **D. Lgs. 141/2024**.

- **Frodi commesse in ambito agricolo**

Finalizzate all'indebita percezione di contributi, agevolazioni ed aiuti in qualsiasi forma a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, previste dall'art. 2, co. 1 della Legge 23.12.1986 n. 898, inserita nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01 ad opera del recente **D. Lgs. 75/2020** attuativo della direttiva europea c.d. Direttiva PIF.

- **Delitti contro il patrimonio culturale**

La **Legge 9 marzo 2022 n. 22**, successivamente modificata dalla **Legge n. 6/2024**, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, che amplia ed ammoderna la tutela dei beni artistici del nostro Paese, sinora contenuta prevalentemente nel Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004) e da tale data inseriti direttamente nel *corpus* del Codice Penale.

- **Reati c.d. europei**

Introdotti dal recente **D. Lgs. 211/2025**, in vigore dal gennaio 2026, per violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea, che prevedono la punibilità di persone fisiche, giuridiche, enti e organizzazioni, che abbiano volontariamente omesso o aggirato controlli economici e finanziari nei rapporti con Soggetti e / o Paesi terzi assoggettati a misure restrittive da parte dell'Unione Europea.

- **Reati inerenti alle cripto - attività**

Introdotti dal D. Lgs. 129/2024 in attuazione del Regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023 su mercati ed attività legati all'utilizzo di cripto valute (c.d. **MiCAR** - "*Markets in Crypto-Assets Regulation*") che rappresenta l'evoluzione di precedenti provvedimenti europei (Regolamenti nn. 1093/2010; 1095/2010; Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937).

- **Delitti contro gli animali**

Introdotti con la **Legge 82/2025** (c.d. "Legge Brambilla") per la tutela dei diritti degli animali non più intesi come mero "oggetto" di affezione del proprietario ma come esseri senzienti, quindi soggetti giuridici meritevoli di protezione diretta. Vengono quindi inseriti cinque delitti nel Codice Penale:
Uccisione (544-bis),

- Maltrattamento (544-ter),
- Spettacoli vietati (544-quater),
- Combattimenti (544-quinquies),
- Uccisione/danneggiamento di animali altrui (638 c.p.).

2.3 I REATI IN CONCRETO RILEVANTI PER LA DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A.

L'analisi oggetto del presente lavoro, condotta con riferimento al testo del *Decreto 231* vigente al mese di **aprile 2026**, si è focalizzata sulle possibili aree di concreto impatto in relazione alle attività effettivamente svolte dalla De Sanctis Costruzioni S.p.A., sulla base di un criterio probabilistico ed in funzione delle diverse variabili considerate (tra le quali: la gravità delle conseguenze dannose eventualmente prodotte, la tipologia, l'entità delle sanzioni comminate).

È emerso un **quadro più ristretto di reati ritenuti in concreto perpetrabili** all'interno della Società, potenzialmente riconducibili alle seguenti macro aree:

- reati nei confronti della P.A. (artt. 24, 25 D. Lgs. 231) in relazione alla gestione del contatto con pubblici funzionari in occasione
  - di partecipazione a bandi di gara per pubbliche commesse,
  - di relazioni di tipo istituzionale in occasione di commesse ad aggiudicazione diretta,
  - di contatti diretti intrattenuti in caso di rinnovi o estensioni di contratti già in essere, anche mediante apposite riunioni,
  - di contatti frequenti e / o continuativi intercorsi durante lo svolgimento delle opere oggetto della commessa (in sede di "cantiere");
  - delle usuali attività aziendali che comportano il costante coinvolgimento con Enti pubblici di varia natura,
  - di verifiche degli Enti effettuate presso le diverse sedi sociali,
  - ovvero nell'eventualità di un coinvolgimento in vicende giudiziarie;
- reati societari (art. 25 *ter* D. Lgs. 231) in presenza di alterazione, manipolazione e falsificazione dei dati contabili, allo scopo di celare o dissimulare le reali condizioni economiche o finanziarie della società;
- (alcuni) reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. 231) allo scopo di sottrarsi, totalmente o parzialmente, al pagamento di imposte e tributi;
- delitti contro il patrimonio (art. 25 *octies* D. Lgs. 231) in relazione alle ipotesi di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, con riguardo principalmente alle modalità di approvvigionamento delle "materie prime" occorrenti per la realizzazione delle opere oggetto di commessa (ad es. materiali elettrici, elettronici, edili; componenti hardware, software, etc.);
- delitti commessi con utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro (art. 25-octies D. Lgs. 231/01), limitatamente ai costi di trasferta delle squadre impiegate su progetti dislocati sul territorio nazionale, ove non gestiti direttamente dalla sede;
- reati contro la incolumità individuale (art. 25 *septies*) derivanti da violazioni delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, principalmente nei cantieri di lavoro attivati per la realizzazione delle opere affidate;
- reati di impatto ambientale (art. 25 undecies D. Lgs. 231), legati principalmente alla gestione dei rifiuti, sia prodotti sui cantieri attivi che presso le sedi aziendali;
- reati cc.dd. di criminalità informatica (art. 24 *bis* D. Lgs. 231) e

- reati commessi con violazione delle norme sul diritto d'autore (art. 25 *novies* D. Lgs. 231), ipotesi tutte accomunate dall'utilizzo di dispositivi hardware e software e dall'accesso a reti / infrastrutture aziendali.

Sono poi stati tenuti in considerazione una serie di adempimenti normativi, direttamente ovvero indirettamente connessi con il D. Lgs. 231/01, in quanto costituenti le principali normative applicabili da cui derivano obblighi in capo alla Società, e precisamente:

- la c.d. Legge *Privacy,* come modificata dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR);
- il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) per la materia antinfortunistica.

Infine è stato altresì assolto l'obbligo di predisposizione di adeguate forme di tutela del segnalante per il caso di segnalazioni di irregolarità o illiceità apprese nello svolgimento delle proprie mansioni, in ottemperanza alle previsioni sul c.d. "Whistleblowing", introdotto fin dal 2017 con la Legge n. 179, la cui cogenza è stata rafforzata con il recente **D. Lgs. 24/2023**. Si tratta di un adempimento inderogabile a carico di tutte società, incluse le PMI – Piccole e Medie Imprese, che si dotino di un Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01.
Pertanto la De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha altresì implementato l'apposito portale telematico raggiungibile dal link collocato all'interno del sito web aziendale, a disposizione di chiunque intenda effettuare una segnalazione (https://www.gruppodesanctis.com/segnalazioni/whistleblowing).
Le segnalazioni ricevute sono rese note unicamente soggetto individuato come Referente delle Segnalazioni, l'Ing. Pietro Cosentino, storico Direttore Tecnico dell'Azienda e Consigliere di Amministrazione, e saranno da costui tempestivamente trattate con garanzia di riservatezza e di assenza di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante.

2.4 I REATI DI IMPOSSIBILE O IMPROBABILE VERIFICAZIONE IN DE SANCTIS COSTRUZIONI S.P.A.

Al contrario, data la natura e tipologia delle attività condotte da De Sanctis Costruzioni S.p.A., già *prima facie,* **risulta evidente l'improbabile o addirittura impossibile verificazione** di talune ipotesi criminose, singolarmente considerate ovvero riferibili ad intere macro aree. Sono perciò stati esclusi:

- i reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis e 25 bis 1 D. Lgs. 231), data l'assenza della destinazione al commercio delle attività aziendali, dedite alla realizzazione di progetti di edilizia pubblica e privata, di varia natura e complessità;
- le falsità in monete, in carte di pubblico credito e in strumenti o segni di riconoscimento (cc.dd. falsificazioni nummarie) in assenza dei mezzi e strumenti necessari per la fabbricazione, stampa e falsificazione di carta moneta e /o valori bollati;
- i delitti di criminalità organizzata anche transnazionali (ad es. associazione di tipo mafioso anche straniera; sequestro di persona; associazione per delinquere, anche finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ovvero al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) in assenza di un apparato stabilmente organizzato per la commissione di tali reati, con frequente utilizzo del "metodo mafioso";
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, del tutto incompatibili con l'attività essenzialmente di tipo edile costituenti l'oggetto sociale di De Sanctis Costruzioni S.p.A.;
- i delitti contro la incolumità fisica e la personalità individuale (ad es. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile; riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile) in quanto incompatibili con le citate attività aziendali, nonché in aperto contrasto con le politiche aziendali vigenti, racchiuse nel Codice Etico ed improntate al riconoscimento del rispetto della persona nella sua integrità psicofisica;
- i reati di abuso di mercato, in assenza di titoli quotati ovvero diffusi in misura rilevante;
- i reati di ingresso illecito e favoreggiamento di immigrazione clandestina; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, data la storicità dei dipendenti presenti, tutti regolarmente assunti e la provenienza di forza lavoro solo tramite agenzie specializzate e canali ufficiali di reclutamento;
- i reati cc.dd. di razzismo e xenofobia e reati cc.dd. di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa in quanto in contrasto con i principi e l'approccio di tipo familiare, quindi inclusivo e solidale, da sempre adottato da De Sanctis Costruzioni S.p.A., improntato all'integrazione e valorizzazione di ciascuna risorsa, in un quadro di armonia e comprensione reciproca;
- i reati di contrabbando, i reati connessi alle frodi in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, e le frodi commesse nell'esercizio di attività agricole, i reati contro il patrimonio culturale e i delitti contro gli animali in assenza dei presupposti oggettivi di applicazione.

2.5 *RESPONSABILITÀ EX 231 ED ASPETTI CONTIGUI: L'APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AI CONTROLLI IN OTTICA DI "COMPLIANCE INTEGRATA".*

A poco più di un ventennio dall'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano della "*responsabilità da reato delle società*" appare ormai chiaro l'orientamento promosso dalla dottrina specializzata e, di recente, condiviso anche in giurisprudenza, sull'opportunità di una valutazione "ampia" in sede di Modello 231, che quindi tenga in considerazione anche ipotesi di reato che, seppur formalmente estranee al D. Lgs. 231/01 presentino affinità sul piano delle condotte o degli effetti, rispetto a fattispecie già nel "*Catalogo 231".* Di conseguenza anche la vigilanza dell'O.d.V. deve estendersi a tali ulteriori ambiti.

Gli inviti ad un approccio operativo in chiave multidisciplinare – c.d. *compliance* integrata - improntato all'armonizzazione del quadro dei controlli, sono contenuti sia nelle ultime Linee Guida emanate dall'**Osservatorio 231 del Consiglio nazionale dei commercialisti – CNDCEC** (novembre 2025) che nella **Relazione conclusiva** sui "***Lavori del Tavolo tecnico***" presso il Ministero della Giustizia per la Riforma del D. Lgs. 231/01 (dicembre 2025). In entrambi i contributi infatti si caldeggia l'integrazione quanto meno degli esiti dei principali aspetti oggetto di verifica affidati ai diversi soggetti / enti aziendali.

Tali indicazioni si giustificano alla luce di molteplici fattori:

- anzitutto la modifica di leggi nel tempo; pertanto anche normative che inizialmente non risultano incluse nel quadro della responsabilità degli enti, successivamente vengono poi recepite ed inserite tra i cc.dd. *reati presupposto.* A tal proposito è emblematico il caso di alcuni reati tributari, a lungo esclusi per timore di un presumibile effetto di "*indebita moltiplicazione delle sanzioni*";
- il frequente ricorso, specie nelle realtà aziendali più strutturate, all'utilizzo di metodiche di analisi, comprovate in ambito fiscale (ad es. secondo i principi contabili internazionali) ovvero in tema di qualità (ad es. in conformità ai vari standard ISO - *International Organization for Standardization*) le quali forniscono tecniche e standard condivisi a livello globale per servizi, prodotti e sistemi. Analogamente a quanto accade sul piano operativo con le cc.dd. *best practice* di settore, generalmente note e diffuse in determinati ambiti.

Come più avanti meglio specificato (*cfr.* ***Parte Speciale – Capitolo - L'Integrazione dell'O.d.V. nella struttura aziendale della De Sanctis Costruzioni S.p.A.: concrete modalità di interazione"***) fin dalla prima implementazione del *Modello 231* da parte della De Sanctis Costruzioni S.p.A., l'O.d.V. istituito per il monitoraggio delle attività aziendali ha sempre svolto le attività di competenza relazionandosi direttamente con tutti gli Organi, Enti e Strutture aziendali, presenti in sede ovvero dislocati sui cantieri, tramite sopralluoghi organizzati a cadenza periodica, debitamente registrati e tracciati sia nell'apposito Libro Verbali dell'O.d.V. che tramite inserimento nella reportistica aziendale (ad es. in tema di SGI per i profili connessi).

2.6 I RIFLESSI DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO IT: VERSO LA DIGITAL COMPLIANCE

Il tema della di sicurezza cibernetica nazionale (ed europea) è all'ordine del giorno anche alla luce delle continue aggressioni, sempre più sofisticate, da parte di hacker e, più in generale, criminali informatici i quali utilizzano tecniche di intrusione sempre più raffinate, difficili sia da rilevare che da contrastare, quali ad esempio, applicazioni malevole per la sottrazione ovvero la cifratura dei dati allo scopo di chiedere un riscatto in cambio della loro restituzione ovvero ripristino in chiaro.
Spesso, inoltre, la sottrazione di dati aziendali si accompagna ad un business parallelo avente ad oggetto la vendita a terzi di dati ed informazioni trafugati. Esiste, infatti, un vero e proprio mercato parallelo, che sviluppa e commercializza tecnologie e dispositivi con scopi criminali, quali l'hackeraggio dove vengono scambiati i dati sottratti mediante attacchi informatici (credenziali di accesso, documenti, informazioni personali e finanziarie, ecc.). Infine la diffusione nell'ultimo decennio di strumenti monetari alternativi, in particolare le criptovalute, ossia valute digitali decentralizzate basate sulla crittografia che operano senza banche centrali o autorità governative, se da un lato amplia le possibilità di investimento, spesso più remunerativi rispetto a quelli tradizionali, aumenta tuttavia in modo esponenziale i pericoli derivanti da violazioni dei propri sistemi informatici

Emerge con evidenza la necessità di dotarsi di un quadro armonico in tema di *Digital Compliance*, nuova area di interesse e potenziale responsabilità dell'ente, in specie per aspetti legati a:

- requisiti discendenti dalla c.d. Direttiva NIS2
- impiego di strumenti integrati con funzionalità di intelligenza artificiale (AI)

la cui valutazione deve essere condotta anche alla luce delle fattispecie in materia di reati IT (c.d. reati di criminalità informatica e in violazione del diritto d'autore) già presenti nel perimetro applicativo del Decreto 231. Alla luce, infatti, degli obblighi di recente introdotti dalla direttiva europea (Direttiva UE 2022/2555) - c.d. "Direttiva NIS2" - ed indipendentemente dalla concreta inclusione nel suo perimetro applicativo, in questo momento storico appare d'obbligo per tutte le imprese procedere ad una riconsiderazione della categoria dei "reati informatici", inclusi quelli già inseriti nel D. Lgs. 231/01 relativi alle fattispecie di c.d. criminalità informatica e diritto d'autore, alla luce degli standard richiesti dalla NIS2 in tema di cybersicurezza.
Risulta dunque imprescindibile la predisposizione di un sistema di prevenzione e protezione rispetto ai principali aspetti del c.d. cybercrime ed a tutela degli strumenti e tecnologie digitali (hardware, software) ampiamente in uso in tutte le aziende.
La recente accelerazione, in ogni ambito, verso la digitalizzazione insieme ad un ricorso sempre maggiore all'intelligenza artificiale, tramite mezzi e strumenti digitali di ultima generazione, segna al contempo una sofisticazione e pertanto maggiore pericolosità dei reati informatici.

Benché la realtà aziendale della De Sanctis Costruzioni S.p.A. non ricada nel perimetro applicativo della c.d. Direttiva NIS 2 (non operando in settori né "critici" né "importanti") la Società volontariamente si è dotata di una serie di misure ed osserva per quanto possibile i protocolli e gli strumenti di monitoraggio

previsti dalla normativa allo scopo di innalzare il livello di protezione dei propri sistemi informatici realizzato tramite:

- inserimento di un paragrafo introduttivo recante il dettaglio degli standard di sicurezza informatica, anche in linea con la norma ISO/IEC 27001 è lo standard internazionale principale per la gestione della sicurezza delle informazioni
- redazione di un apposito "Protocollo Applicativo" relativo alla necessità di prevedere:
  - la mappatura di sistemi, strumenti e tecnologie digitali, incluse quelli che offrono soluzioni integrate con l'AI;
  - il censimento e costante aggiornamento del relativo elenco;
  - il rafforzamento dei presidi di controllo interno, tramite costante formazione ed informazione di tutto il personale coinvolto;
  - assegnazione di ruoli e funzioni in ambito IT (in particolare tramite organigramma, nomine, deleghe apposite);
  - monitoraggio sul livello di adeguatezze dei presidi esistenti tramite test periodici (assessment).

2.7 *MODELLO 231, CODICE ETICO E PROTOCOLLI APPLICATIVI*

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. da sempre ha avvertito la necessità che ogni attività aziendale rispondesse ai valori sociali ed etici ed alle corrispondenti politiche adottate all'interno dell'Azienda, formalizzati fin dal 2015 nel "*Codice Etico*", pretendendone quindi il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori e terzi in genere.

Peraltro in occasione della presente revisione del *Modello 231* conclusa nel mese di **marzo 2026**, in accoglimento delle recenti posizioni giurisprudenziali, si è ritenuto di rinsaldare ulteriormente la spinta verso comportamenti etici e giuridicamente corretti, ampliando dall'esercizio in corso il sistema dei controlli affidati all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).

In essi sono quindi ricomprese le violazioni:

- delle norme contenute nel Codice Etico aziendale
- dei Protocolli Applicativi inseriti nel presente *Modello 231,* in chiusura delle singole sezioni dedicate all'analisi dei reati
- delle vigenti procedure aziendali (per il cui dettagli si rinvia al documento "***Procedure Aziendali 2026***").

Pertanto:

- il Modello 231, comprensivo di Allegati incluso il Codice Etico,
- le procedure aziendali interne, introdotte anche in ottemperanza alle numerose certificazioni di cui la Società, inserite all'interno del SGI – Sistema di Gestione Interni

sono dunque strumenti complementari ed integrati, cui deve pertanto informarsi, oltre che alle vigenti leggi, ogni attività posta in essere direttamente da ogni ufficio, area e funzione esistente, sia ubicata presso la sede che nei cantieri di volta in volta avviati.

Eventuali violazioni riscontrate potranno quindi costituire oggetto di sanzione disciplinare anche ai sensi del D. Lgs. 231/01. L'eventuale violazione può essere altresì portata a conoscenza dell'O.d.V. tramite la casella di posta dedicata (O.d.V.@gruppodesanctis.com). Inoltre è attivo il canale per le segnalazioni previste in tema di c.d. Whistleblowing, per eventuali segnalazioni di illiceità o irregolarità, la cui trattazione è affidata al Referente delle Segnalazioni (Ing. Pietro Cosentino) tramite l'apposito Portale collocato sul sito web aziendale.

3. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 231/01 sancisce il legame tra la concreta adozione dei modelli organizzativi da parte delle Società e le linee guida emanate dalle principali associazioni di categoria rappresentative dei diversi comparti industriali, previamente condivise con il Ministero della Giustizia.
Nel tempo infatti le principali associazioni di categoria (Confindustria, Farmindustria, ANIA, ABI, ANCE) hanno via via emanato direttive, sotto forma di linee guida ovvero di codici di comportamento.
Di particolare rilievo appare il contributo di Confindustria, che ha definito le proprie linee guida per la creazione di un valido sistema di controllo preventivo. Tali Linee Guida, in origine diffuse in data 7 marzo 2002 e quindi integrate in data 3 ottobre 2002 con l'appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. n. 61/2002), sono successivamente state riviste ed ampliate più volte: un primo aggiornamento risale al 24 maggio 2004, seguìto da ulteriori interventi, rispettivamente nel marzo 2014 e nel febbraio 2019, fino all'ultima edizione del 2021.

Dei citati interventi, appaiono di particolare rilevanza gli ultimi due contributi e precisamente:

- ***Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231***" (del febbraio 2019) che testimonia già nella differente terminologia - "*Principi consolidati"* in luogo di "*Linee guida*" - il mutamento dell'approccio metodologico. Se infatti le Linee guida sono da intendersi come insieme di regole e tecniche aziendalistiche riconducibili nell'alveo delle "*best practice"*, i nuovi principi, invece, assurgono a vera regola generale di diritto comune. Anche sul piano soggettivo si registra un ampliamento dei partecipanti ai lavori preliminari, che vede la collaborazione tra Confindustria, il Consiglio Nazionale Forense (CNF), il Consiglio dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Lo scopo dichiarato del documento è garantire una effettiva attuazione all'interno delle aziende dei principi del *Modello 231* mediante la creazione di un sistema di *compliance* costruito su idonei presidi che consentano un'effettiva opera di contenimento del rischio e non una "*mera aderenza formale al dettato del Decreto";*
- ***Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001"*** (del giugno 2021) in cui, oltre alla rielaborazione di regole e principi già resi in precedenza, aggiornati alla luce degli ultimi reati inseriti nel "*Catalogo 231"* (in specie reati tributari in tema di circolazione e tracciabilità dei flussi finanziari) viene espressamente indicato l'obiettivo di una "compliance integrata" ossia basata su approccio multidisciplinare.

In entrambi i contributi, inoltre, si ribadisce la centralità delle verifiche condotte "sul campo" dall'O.d.V., insieme al canale informativo – dinamico e bidirezionale - da e verso l'O.d.V. (cc.dd. flussi informativi) in relazione ad attività sensibili, situazioni anomale o possibili violazioni del Modello.

Sul piano operativo, i "*Principi consolidati*" delineano le fasi necessarie per il corretto sviluppo di un valido Modello Organizzativo, in sede di prima implementazione o di successiva revisione:

- il ***risk assessment***, volto alla identificazione dei rischi tramite analisi del contesto aziendale per evidenziare le possibili aree di criticità;
- il ***risk management*** (o *risk mitigation)* consistente nella progettazione di un idoneo sistema di controllo in funzione preventiva e di contenimento del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- la presenza di idonei "**Presidi**", ossia strumenti di portata impeditiva o mitigatrice dei reati (quali: procedure e policy aziendali; protocolli; articolazione dei poteri tramite adeguato sistema di procure e deleghe) informati ai seguenti principi
  - separazione dei poteri *(c.d. segregation of duty)* a garanzia dell'indipendenza tra chi assume una decisione, chi l'autorizza e chi, infine, vi dia esecuzione;
  - utilizzo di sistemi codificati (ad es. procedure operative) tracciabili ed automatizzate mediante utilizzo di sistemi gestionali informatici in cui siano previsti gli opportuni step di controllo;
  - sistemi per la tempestiva rilevazione e segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolari, tracciabili e documentabili;
  - un piano di formazione specifico e adeguato nei confronti dei dipendenti;
  - la diffusione dei principi contenuti nel Codice di Condotta aziendale, la cui conoscenza e condivisione da parte della popolazione aziendale nonché dei terzi con cui la Società entri in contatto è imprescindibile.

Sono infine da segnalare i recentissimi (**2025**) contributi forniti dal:

- "***Tavolo tecnico istituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia per la riforma della disciplina della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01***", composto da giuristi (magistrati di Cassazione, avvocati ed accademici esponenti di varie discipline giuridiche) con il contributo dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio, Assonime) e dei professionisti dei principali settori interessati (Associazione degli Organismi di Vigilanza; Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili),
- Osservatorio 231 presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili **–** CNDCEC**,** dal titolo "***Nuove Linee Guida per l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 – Profili di sistema, impatti operativi e riflessi sulla governance dei controlli***",

in cui si evidenzia la centralità dell'O.d.V. nella struttura dei controlli interni, in un'ottica multidisciplinare sempre più orientata verso la c.d. compliance integrata, ossia basata sulla compenetrazione, tramite costante e reciproco scambio di informazioni, tra l'O.d.V. e le Aree / Funzioni / Organi aziendali.

Il Modello 231 della De Sanctis Costruzioni S.p.A., è conforme alle regole sopra citate ed il suo O.d.V., di concerto e con il supporto di tutte le singole Funzioni aziendali, si adopera costantemente per l'innalzamento degli standard di legalità, eticità e correttezza.

4. IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E LE ALTRE FORME DI COOPERAZIONE TRA IMPRESE

L'attuale sistema economico prevede molteplici forme di cooperazione tra imprese, diversamente organizzate per tipologia, natura e struttura, anche in dipendenza dalle ragioni e dal fine ultimo dell'operazione.

A seconda che si tratti di realtà più o meno strutturate anche le motivazioni possono differire, potendo essere:

- di tipo meramente economico, ossia la convergenza di sinergie per la valorizzazione delle differenti competenze colmando al contempo le lacune delle singole imprese, come nel caso di imprese che si riuniscano per la messa in comune di titoli, certificazioni, attestati ed alti atti equipollenti, detenuti solo da alcune a beneficio di tutte le partecipanti,
- di tipo organizzativo, come nel caso di società appartenenti al medesimo gruppo ed al cui interno le entità si distinguano tra società operative, incaricate del materiale svolgimento delle attività, e società incaricate solo del coordinamento e della supervisione sulla gestione operativa delle singole entità, in genere le controllate.

In relazione alle attività in concreto svolte da De Sanctis Costruzioni S.p.A., rilevano in particolare:

- il subappalto
- il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)

entrambi di seguito oggetto di sintetica trattazione.

4.1 IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI)

Anche noto con l'acronimo ATI (associazione temporanea di imprese), è l'istituto mediante il quale un'impresa, che non dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d'appalto, si associa ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara.

L'obiettivo di tale forma organizzata di compartecipazione, riconosciuta e consentita anche dall'ultima versione del Nuovo Codice degli Appalti (2023), è di consentire l'accesso alle procedure di gara anche ad imprese di piccola e media dimensione. Inoltre, mediante ampliamento della platea dei concorrenti, è garantita all'Amministrazione appaltante maggiore possibilità di scelta nella selezione delle offerte.

Sul piano tecnico tale forma di compartecipazione tra imprese si attua mediante presentazione di un'**unica offerta congiunta,** cumulativa dei requisiti delle singole imprese riunite, con obbligo, in caso di aggiudicazione, di esecuzione congiunta di tutte le prestazioni dedotte nel contratto di appalto. A tal fine le singole imprese partecipanti (c.d. **mandanti**) conferiscono un mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capofila (c.d. **mandataria**) in virtù del quale essa è l'interlocutrice principale nei confronti della stazione appaltante. Tale mandato, di natura gratuita ed irrevocabile da conferire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, non dà comunque luogo ad un'organizzazione comune tra le imprese associate, in quanto ciascuna conserva la propria autonomia gestionale e fiscale.

A seconda della tipologia il Codice degli Appalti distingue due tipi di raggruppamento:

- c.d. orizzontale, quando tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione, avente ad oggetto servizi e / o forniture;
- c.d. verticale, quando i servizi e le forniture relative alla prestazione principale sono di competenza della mandataria, mentre le mandanti eseguono le prestazioni secondarie (ad es. la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili).

È altresì consentito il **raggruppamento c.d. misto**, che rientra nel raggruppamento verticale sebbene l'esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale.

Per quanto attiene obblighi e responsabilità, le singole imprese riunite, fin dalla fase di presentazione dell'offerta, sono tenute ad indicare:

- le quote di partecipazione al raggruppamento**,**
- le quote di qualificazione,
- le quote di esecuzione delle prestazioni,

che devono essere perfettamente corrispondenti evidenziando il dato per cui la mandataria sia il soggetto più qualificato in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Infine, a seconda della tipologia dir aggruppamento differisce anche il regime di responsabilità:

- in caso di **raggruppamento orizzontale**, le imprese riunite assumono una responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori con la presentazione dell'offerta congiunta;
- in caso di **raggruppamento verticale** la responsabilità è invece limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza (lavori scorporabili o, nel caso di servizi e forniture, prestazioni secondarie), ferma restando la responsabilità della mandataria per l'intero appalto.

Infine, in materia di attuazione della normativa antinfortunistica, nel raggruppamento temporaneo o nel consorzio derivante dalla sua attuazione, i relativi obblighi ricadono sull'impresa mandataria che quindi deve assolverli e vigilare affinché essi siano adempiuti anche da parte dalle imprese mandanti.

Sin dalla prima implementazione del Modello 231 la De Sanctis Costruzioni S.p.A. effettua tempestivamente comunicazioni dirette alle controparti (appaltatori, subappaltatori, Committenti) sull'adozione del Modello 231 e sugli obblighi derivanti, con eventuale rinvio al sito web aziendale (https://www.gruppodesanctis.com/) nel quale, in apposita sezione, sono pubblicati i relativi documenti. Pertanto nello specifico caso in cui De Sanctis Costruzioni S.p.A., operi in veste di impresa mandataria ovvero appaltatrice, provvederà ad inserire nei relativi contratti, specifiche clausole relative all'obbligo di rispetto dei principi e delle regole in esso contenute da parte delle imprese mandanti o sub-affidatarie, previa presa visione ed accettazione del proprio *Modello 231*, comprensivo degli Allegati, nella versione ultima pubblicata sul sito web aziendale.

Inoltre si segnala che **fin dal 2023** la De Sanctis Costruzioni S.p.A., tramite stipula di apposito *"Accordo Quadro"* con la società di consulenza di riferimento per le tematiche in ambito di *compliance* legale (tra cui D. Lgs. 231/01; Normativa Privacy / GDPR; normative europee in tema di cybersecurity, intelligenza artificiale etc.) ha previsto l'implementazione di singoli *Modelli 231* anche da parte delle società consortili (S.c.a.r.l.) costituite in attuazione di ATI in cui essa sia Mandataria.
In tali casi infatti grava sulla De Sanctis Costruzioni S.p.A., l'attivazione di ogni possibile tutela anche nei confronti della società consortile costituita in attuazione dell'ATI, tutela che appare evidentemente rafforzata dall'adozione di un proprio sistema di monitoraggio, alla luce della specificità dei rischi derivanti dalla fase esecutiva di realizzazione delle commesse (in specie attuazione della normativa antinfortunistica, ambientale e di repressione della corruzione).
Pertanto la Società ha ritenuto di introdurre in modo sistematico e costante un ulteriore livello di analisi mediante creazione di una struttura a ciò dedicata (O.d.V.) che, a cadenza periodica, effettui verifiche *in loco* presso i cantieri deputati all'esecuzione delle opere oggetto della commessa aggiudicata.

Tale approccio peraltro riflette i recenti orientamenti giurisprudenziali (si veda caso ATI – Impregilo – Fibe e altri, per appalto gestione rifiuti Reg. Campania) che estendono anche al mondo dei raggruppamenti di imprese il principio già acclarato per i "gruppi di società", secondo cui "ogni singola entità del gruppo deve essere dotato di un autonomo Modello 231, contenete l'analisi dei rischi di pertinenza della singola consociata", la cui vigilanza compete ad un proprio O.d.V..

Sul piano pratico inoltre l'adozione da parte della consortile di un proprio Modello 231 presidiato da un autonomo O.d.V. comporta due vantaggi:

- il primo, immediato e diretto a vantaggio della consortile medesima, di potersi giovare del riconoscimento dell'esimente speciale dal processo penale in caso di verificazione di *reati 231*;
- l'altro indiretto ed a vantaggio delle singole imprese riunite in ATI, le quali oltre a giovarsi dello "scudo" offerto dal proprio (singolo) Modello 231, potranno fare affidamento anche sulla tutela apprestata dallo specifico Modello implementato della consortile.

Sono al momento già dotate di un proprio Modello Organizzativo 231, redatto in forma "semplificata" in quanto oggettivamente e temporalmente focalizzato unicamente sulla realizzazione dell'opera oggetto della commessa:

- Valdisangro S.c.a.r.l.,
- Nicosia Strade S.c.a.r.l.,
- Tremonzelli S.c.a.r.l..

la cui efficacia ed attualità è presidiata da singoli O.d.V. costituiti in forma monocratica.

4.2 IL SUBAPPALTO

Il subappalto è un contratto accessorio, derivato dall'originario contratto di appalto, con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione dell'opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente. Tramite tale schema contrattuale, viene quindi delegata ad un terzo (subappaltatore) l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'originario contratto di appalto stipulato tra l'appaltatore ed il Cliente / Committente, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

In quanto contratto accessorio il subappalto trae origine dal contratto principale ed esiste validamente solo in presenza del consenso espresso dal committente alla delega per l'esecuzione parziale o totale dei lavori al subappaltatore, soggetto che rimane estraneo e terzo rispetto al rapporto tra appaltante originario e appaltatore.

I principi normativi base, desumibili dal Codice Civile (Artt. 1655 e sgg.) prevedono

- la possibilità del committente di inserire nel contratto principale di appalto il divieto di subappalti;
- l'appaltatore che affidi tutta o parte dell'attività tramite il sub – contratto non è liberato dagli obblighi imposti dall'appalto, rispondendone comunque al committente in solido con il subappaltatore;
- in quanto contratto accessorio e derivato, il subappalto segue le sorti del contratto principale e non deve aggravare i costi a carico del committente.

Il contratto di subappalto deve, poi, essere corredato da documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivata dagli atti del contratto affidato, indicando l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nell'ambito dei contratti pubblici, la figura del subappalto è sempre stata circondata da molte cautele: in particolare la precedente normativa, regolata dal D. Lgs. 50/2016, poneva una netta separazione tra le attività che potevano essere oggetto di subappalto ed attività per le quali invece vigeva il divieto di subappalto. Il Nuovo Codice degli Appalti ex **D. Lgs. 36/2023** ha introdotto importanti novità e specifici requisiti, confermati anche dal successivo **D. Lgs. 209/2024** ("*Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici*" in vigore dal 1° gennaio 2025) che ha inserito nuove regole sulla gestione dei contratti subappaltati e sui pagamenti, nonché più in generale sulle varianti in corso d'opera e sull'obbligo di integrale digitalizzazione dell'intero processo. Sul piano definitorio, l'Art. 119, co. 2, del D. Lgs. 36/2023 precisa che costituisce subappalto di lavori "*qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi, avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera (le forniture con posa in opera e i noli a caldo) se singolarmente di* ***importo superiore al 2%*** *dell'importo delle prestazioni affidate, o di importo superiore a 100.000 euro, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia* ***superiore al 50%*** *dell'importo del contratto da affidare*".

Il successivo comma 4 del medesimo Art. 119 del D. Lgs. 36/2023 pone poi le condizioni per la scelta dei sub-affidatari delle opere o dei lavori:

- insussistenza di cause di esclusione espressamente previste dal Nuovo Codice Appalti (Capo II, Titolo IV, Parte V);

- indicazione espressa e dettagliata già dalla presentazione dell'offerta dei lavori, delle opere, dei servizi e forniture, o delle loro singole parti, che si intende subappaltare;
- obbligo per le stazioni appaltanti di fornire adeguata motivazione dell'accettazione del subappalto, con indicazione nei documenti di gara delle prestazioni o lavorazioni specifiche a carico dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;
- obblighi di vigilanza rafforzati per le stazioni appaltanti sul controllo delle attività di cantiere e in generale dei luoghi di lavoro, a garanzia della tutela delle condizioni di lavoro e di salute dei lavoratori nonché per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Sono altresì espressamente disciplinati gli obblighi dell'Affidatario (Appaltatore) il quale deve comunicare una serie di informazioni alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, prima dell'inizio della prestazione, relative a:

- generalità del sub-contraente;
- importo del sub-contratto;
- oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- eventuali modifiche avvenute in corso d'opera;
- eventuale autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni, incluse quelle per incremento di prezzo.

Entro 20 giorni prima dell'inizio dei lavori l'affidatario deve quindi trasmettere alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore che attesti l'assenza delle ricordate cause di esclusione. Segue quindi una fase di verifica da parte della Stazione Appaltante all'interno della banca dati nazionale.
L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Grava inoltre sempre sull'Appaltatore l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione attestante la regolarità e l'assolvimento dei prescritti obblighi da parte dell'impresa subappaltatrice (ad es. ricevute dei versamenti verso la Cassa edile ed ulteriori adempimenti in ambito assicurativo ed antinfortunistico) unitamente ad una copia del piano di sicurezza.
La Stazione Appaltante acquisisce inoltre anche il DURC (comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Anche sul piano delle responsabilità, il Nuovo Codice degli Appalti, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 209/2024 rafforza il regime di solidarietà tra il contraente principale (Appaltatore) ed il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché per l'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Sono poi espressamente elencate (art. 119, co. 3 del D. Lgs. 36/2023) una serie di attività per le quali, data la specificità e natura, **vige il divieto di subappalto**

- l'affidamento di cc.dd. "attività secondarie", accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui ad imprenditori agricoli in particolari comuni (montani ovvero delle isole minori);
- le cc.dd. "prestazioni secondarie" accessorie.

È altresì previsto, come da indicazione del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Parere MIT n. 2158 del 19 luglio 2023) la possibilità per la Stazione Appaltante, a determinate condizioni, di vietare il subappalto. In tal caso nei documenti di gara dovranno essere indicati i "compiti essenziali", ossia le prestazioni o lavorazioni da eseguire personalmente cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e delle ulteriori motivazioni, tutte debitamente esplicitate.

Infine, in tema di c.d. **subappalto a cascata**, ossia la possibilità per i subappaltatori di ricorrere a loro volta al subappalto, recependo i rilievi della Corte di Giustizia e della Commissione UE, il D. Lgs. 36/2023 elimina il precedente divieto ed ammette tale possibilità a discrezione della Stazione Appaltante, alla quale spetta quindi indicare già nel contratto i lavori potenzialmente oggetto di subappalto a cascata, previa valutazione delle caratteristiche specifiche dell'appalto, delle esigenze da soddisfare, della natura e complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare. Restano fermi i doveri in termini di controllo delle attività di cantiere (luoghi di lavoro) e delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori, unitamente alla prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali.

Infine, sul piano specifico della normativa antinfortunistica, è posto un duplice obbligo:

- alla Stazione Appaltante di predisporre i Piani di Sicurezza (POS di cui al D. Lgs. 81/08) da mettere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri (Direzione Lavori, CSE etc.);
- all'Affidatario quello del coordinamento di tutti i subappaltatori presenti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l'aggiornamento sia affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
A tal fine viene istituito il suddetto organismo in composizione collegiale, quale nominato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione della De Sanctis Costruzioni S.p.A. nel **2015**, in seguito sempre rinnovato con mandato triennale, in persona dei signori:

- Ing. Rodolfo Maria Cieri, in qualità di Membro Esterno e Presidente,
- Dott. Generale Stefano Balduini, in qualità di Membro Esterno,
- Avv. Vivien Gullotta, del Foro di Taranto, Membro Esterno,
- Dott. Alessandro Canzoni, Responsabile Finanza ed Amministrazione, in qualità di Membro Interno,

tutti con competenze adeguate allo svolgimento dell'incarico.

La composizione, la durata ed i compiti del costituito O.d.V. per quanto non espressamente previsto nel presente documento, sono dettagliatamente individuati nell'allegato **Regolamento Interno** (cfr. **Allegato II**).

5.2 *FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA*

Rientrano nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza della società De Sanctis Costruzioni S.p.A., dettagliatamente descritte nel "**Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza**" allegato al presente *Modello* (cfr. **Allegato II**) le attività di analisi dell'efficacia preventiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ordine ai reati ex D. Lgs. 231/01 e di vigilanza sull'attuazione del Modello medesimo, inclusa la rilevazione delle eventuali violazioni.
Analoga importanza ha, inoltre, l'attività di manutenzione, con specifico riferimento all'attività di aggiornamento, sia in dipendenza da modifiche normative sia a seguito di mutamenti e/o riorganizzazioni nella struttura societaria o in ambito infra-gruppo.
Pertanto rientrano tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza le seguenti attività:

- la verifica periodica, nell'ambito delle aree a rischio reato, di singole operazioni o atti;
- la verifica a campione e senza preavviso, nelle aree a rischio reato, sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- il costante monitoraggio delle aree aziendali e della loro evoluzione, anche mediante informazioni richieste ai Responsabili di ciascuna area;
- la raccolta delle segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente in ordine a:
  - eventuali criticità delle misure introdotte dal presente Modello;
  - violazioni delle stesse;
  - ogni situazione fonte di potenziale esposizione al rischio di reati *ex 231*;
- la raccolta, la conservazione e la gestione, in un archivio appositamente dedicato, delle documentazioni inerenti:
  - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
  - l'evidenza delle varie attività svolte;
  - la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
  - l'aggiornamento dei protocolli per la mitigazione del rischio
- la verifica, anche all'interno di ciascuna singola area a rischio di reato, dell'attuazione da parte di tutti i responsabili aziendali di idonee procedure di diffusione ed informazione.

L'Organismo di Vigilanza, pur mantenendo la titolarità delle attività di controllo sull'efficacia del Modello e sulla sua corretta applicazione nelle prassi aziendali, può servirsi del supporto di consulenti esterni, per eseguire controlli e verifiche che non ritenga di potere eseguire autonomamente.
A tal fine l'O.d.V. dispone di proprie risorse finanziarie, stanziate dalla Società, del cui utilizzo l'O.d.V. informa preventivamente l'Organo Amministrativo.
L'entità di tali risorse finanziarie viene determinata all'inizio di ogni esercizio sociale di concerto tra l'O.d.V. medesimo ed i Vertici aziendali, sulla base delle attività ispettive programmate per l'esercizio stesso, così come annualmente concordate, e sulla base di una stima delle possibili contingenze.

5.3 ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Organismo di Vigilanza della De Sanctis Costruzioni S.p.A. riporta i risultati della propria attività all'Organo Amministrativo, anche per il tramite dell'Amministratore Delegato ovvero del Membro Interno. In particolare l'O.d.V. predispone:

- relazioni periodiche (in forma di verbali di riunioni dell'O.d.V. redatti su supporto cartaceo progressivamente numerato e munito di vidimazione notarile) inerenti i risultati del proprio operato e delle attività di vigilanza, manutenzione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo svolta;
- comunicazione del riscontro di eventuali violazioni del sistema di controllo esistente, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- nei casi più gravi, immediata comunicazione di eventuali accadimenti e circostanze che evidenzino criticità o rischi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;
- informativa periodica sul risultato del proprio operato e dell'attività di vigilanza espletata nonché sui periodici aggiornamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, condivisa anche con il Collegio Sindacale.

5.4 *DIFFUSIONE DEL MODELLO E FLUSSI INFORMATIVI*

Per la completa informazione di tutti i Destinatari coinvolti, De Sanctis Costruzioni S.p.A. utilizza tutti gli idonei canali di diffusione necessari a garantire la completa conoscibilità da parte dei Destinatari, con particolare riferimento a:

a) inserimento tra i criteri di selezione del personale della condivisione dei valori espressi dal presente *Modello* e l'impegno ad osservare gli stessi;

b) selezione dei mezzi di diffusione idonei a garantire la conoscenza del presente *Modello*, tra i quali rientrano:

I. Per i **Responsabili / Apicali** con funzioni dotate di rilevanza esterna:

- interviste iniziali per la realizzazione del Modello o, successivamente, per revisione del Modello;
- informativa all'atto di assunzione per tutti i neo-assunti;
- seminario iniziale per la prima diffusione del Modello;
- seminari successivi ad opere di adeguamento / aggiornamento;
- comunicazioni occasionali in caso di necessità o urgenza (anche tramite collocazione di tali comunicazioni in un'apposita sezione della intranet aziendale, dedicato allo specifico argomento e predisposto nei contenuti a cura dell'O.d.V. e gestito a cura del membro interno);

II. Per **altri soggetti** (dipendenti, collaboratori, ecc.):

- informativa nella lettera d'assunzione per i neo-assunti;
- nota informativa interna;
- comunicazioni occasionali in caso di necessità o urgenza (anche tramite collocazione di tali comunicazioni in un'apposita sezione della intranet aziendale, dedicato allo specifico argomento e predisposto nei contenuti a cura dell'O.d.V. e gestito a cura del membro interno;

III. Per i **Terzi** (clienti /fornitori) a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività aziendali:

- diffusione di un'apposita Nota di Sintesi contenente gli obiettivi perseguiti dalla Società con l'adesione ai principi del D. Lgs. 231/01 ed i mezzi adottati per garantirne il raggiungimento;
- inserimento nei relativi contratti di una clausola di ottemperanza, eventualmente corredata da clausola risolutiva espressa in caso di sua violazione.

Al completamento dell'iter formale di approvazione della presente opera di revisione del Modello 231, tutta la relativa documentazione sarà messa a disposizione della popolazione aziendale mediante:

- creazione di apposita **"Cartella elettronica 231"** collocata sulla rete intranet aziendale, accessibile in modalità "*all users*" (comprensiva di Parte Generale; Parte Speciale; Allegati);
- collocazione di una "**Nota di Sintesi ex D. Lgs. 231**" in formato cartaceo all'interno delle principali bacheche aziendali;
- apposito ***slideset*** collocato sulla rete intranet.

La Società inoltre, a cadenza periodica, organizza corsi e seminari formativi, in particolare dopo gli aggiornamenti del *Modello 231*.

I contenuti del *Modello 231* sono infine condivisi con tutti i terzi (collaboratori, fornitori, consulenti, etc.) mediante condivisione dell'apposita "**Nota di Sintesi**".

Ai fini di un'effettiva e completa vigilanza sull'efficacia del presente Modello, così da accertarne eventuali violazioni, i soggetti preposti alla gestione di ciascuna area devono fornire all'Organismo di Vigilanza - così come peraltro previsto anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/01 - tutte le informazioni potenzialmente rilevanti.
Tale obbligo è particolarmente rilevante per le aree individuate come "*sensibili*" a seguito della "mappatura dei rischi", e prevede il *reporting* sia delle risultanze delle attività di verifica realizzate dall'O.d.V. a cadenza periodica in tali aree, sia ogni informativa trasmessa all'attenzione dell'O.d.V. in merito ad anomalie, presunte o effettive tempestivamente comunicate dai referenti aziendali, anche per tramite del membro interno.

A mero titolo esemplificativo si elencano di seguito alcune categorie di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'attuazione del presente Modello all'interno dell'Azienda ed ai relativi esiti;
- le risultanze degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, con le relative motivazioni.

L'O.d.V., ove necessario od opportuno, può richiedere alle singole Funzioni aziendali, sia in sede di verifica programmata (audit) che in via estemporanea la trasmissione di ogni altra informazione la cui acquisizione sia utile ai fini delle sue attività di controllo.

6. IL "WHISTLEBLOWING" E LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ

Fin dal 2017 la De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha implementato appositi canali di comunicazione a disposizione di chiunque, dipendente, collaboratore o terzo, voglia effettuare una segnalazione.
In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. **D.Lgs. n. 24/2023** (in vigore da luglio 2023) che recepisce la direttiva UE 2019/1937 si è quindi dotata dell'l'apposito portale telematico raggiungibile al link collocato all'interno del sito aziendale https:// https://www.gruppodesanctis.com/segnalazioni/whistleblowing.

Le segnalazioni ricevute sono rese note unicamente soggetto individuato come Referente delle Segnalazioni, Ing. Pietro Cosentino, storico Direttore Tecnico dell'Azienda e Consigliere di Amministrazione, e saranno da costui tempestivamente trattate con garanzia di riservatezza e di assenza di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante.

Come sempre la Società appresta tutte le previste tutele a garanzia dei segnalanti mediante:

- divieto di comportamenti sanzionatori (quali licenziamento, trasferimento) a qualsiasi titolo punitivi del dipendente o collaboratore autore della segnalazione;
- obbligo di prevedere all'interno del canale informatico, modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e dei dati oggetto di segnalazione e, a scelta del segnalante, anche modalità anonime;
- anche tramite ricorso a strumenti di crittografia.

ALLEGATO I
CODICE ETICO

1. PREMESSA

La società De Sanctis Costruzioni S.p.A., riconoscendo l'importanza della responsabilità etico - sociale e della correttezza nello svolgimento delle attività aziendali, si è dotata del presente Codice Etico, predisposto sin dal **2015** in sede di prima implementazione del Decreto Legislativo n.° 231 del 2001.
Scopo dichiarato del presente documento è, quindi, l'individuazione in modo chiaro e trasparente dell'insieme dei valori cui la Società si ispira ai fini del raggiungimento del successo e dello sviluppo attuale e futuro.
Le attività e la politica aziendale della De Sanctis Costruzioni S.p.A. sono da sempre improntate al rispetto di elevati standard etici e deontologici. Per tali ragioni è precisa volontà della De Sanctis Costruzioni S.p.A., anche in questa sede, assicurare l'eticità dei comportamenti quale primario punto di riferimento nella determinazione delle proprie attività imprenditoriali e scelte gestionali.
La De Sanctis Costruzioni S.p.A., richiede, pertanto, ai suoi dipendenti ed a tutti coloro che interagiscano o si trovino a qualsiasi titolo coinvolti nella sua azione di impresa il rispetto delle regole aziendali e dei principi ivi sanciti, ritenendo che tale condizione sia imprescindibile per il corretto funzionamento, la reputazione e l'immagine della Società, nonché per la stessa prosecuzione del rapporto con i singoli dipendenti, necessariamente improntato alla fiducia ed affidabilità.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono da ritenersi vincolanti senza eccezione per tutti i referenti aziendali, incluso l'Organo Amministrativo, il *Management,* i dipendenti, nonché per i collaboratori e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali, anche di natura occasionale e/o temporanea, con la Società (di seguito collettivamente definiti "Destinatari").

In particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione si ispirano ai principi qui contemplati nel definire le strategie e gli obiettivi della Società, nell'individuare e realizzare i relativi investimenti e progetti, nonché in qualsiasi decisione od azione relativa alla gestione della Società.

Analogamente il *Management* aziendale promuove i suddetti principi nel dare esecuzione all'attività di direzione, sia con riferimento all'interno della Società, mirando - in tal caso - al rafforzamento della coesione e dello spirito di collaborazione reciproca, sia con riferimento ai soggetti terzi che entrano in contatto con la stessa Società.

I dipendenti, i collaboratori non subordinati, i partner in relazioni d'affari e quanti instaurano rapporti commerciali con la Società sono parimenti tenuti – in funzione della natura del rapporto intrattenuto – a conformare i propri comportamenti alle disposizioni del presente Codice.

La Società si impegna a diffondere il Codice Etico presso i destinatari e ad assicurare la piena e corretta comprensione dei principi e delle norme in esso contenuti mediante idonee modalità di comunicazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono reputati idonei canali di diffusione della relativa documentazione:

- la consegna in formato cartaceo ovvero l'invio tramite posta elettronica ad una casella aziendale / privata, purché idonei a fornire prova dell'avvenuta ricezione;
- l'organizzazione di seminari e corsi formativi;
- l'affissione in luoghi comuni o la predisposizione di un idoneo luogo per la relativa consultazione comodamente raggiungibile;
- la creazione di un'apposita cartella sulla intranet aziendale;
- la scelta in ordine ad una o più delle seguenti modalità dovrà altresì essere comunicata con mezzi idonei a tutti i destinatari interessati.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di assicurare la piena applicazione del Codice in oggetto, la De Sanctis Costruzioni S.p.A. ha istituito un Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative, ha il compito di:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice di Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;
- segnalare eventuali violazioni dei precetti in esso sanciti e proporre l'irrogazione di idonee misure sanzionatorie in relazione alle suddette violazioni;
- esprimere pareri vincolanti in relazione all'eventuale revisione delle politiche e procedure aziendali di maggior rilievo ai fini di una piena coerenza con il Codice Etico adottato.
- provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del presente Codice.

Al fine di assicurare il rispetto del suddetto Codice, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di ciascuna Funzione aziendale. A tal proposito l'O.d.V. dispone di un proprio *budget* e di ampia autonomia, in quanto riferisce direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
Eventuali violazioni dovranno essere segnalate dalle competenti Funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza.
Ogni violazione o sospetta violazione del Codice Etico, inoltre, potrà essere segnalata direttamente all'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari tramite l'apposita casella di posta dedicata (**odv@gruppodesanctis.com**).
In caso di accertata violazione dei principi contenuti nel presente Codice Etico da parte di dipendenti o collaboratori della De Sanctis Costruzioni S.p.A., l'Organismo di Vigilanza riporta al Consiglio di Amministrazione le idonee azioni correttive, suggerendo eventualmente azioni per il miglioramento del sistema di controllo interno.

4. PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO

4.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

La De Sanctis Costruzioni S.p.A., considera quali principi fondamentali ed imprescindibili cui uniformare l'attività di gestione aziendale ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi:

- il rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nei paesi nei quali la stessa Società opera;
- il rispetto delle disposizioni contenute nello statuto della Società;
- il rispetto di tutte le vigenti procedure aziendali e politiche predisposte dalla Direzione, peraltro costantemente aggiornate e validate sul piano dell'efficacia da parte di Enti esterni in occasione delle frequenti verifiche per il rilascio ovvero il rinnovo delle numerose certificazioni di cui la Società è in possesso;
- il rispetto dei principi di generale applicazione contenuti nel presente Codice Etico e nella Politica Anticorruzione, entrambi Allegati al *Modello Organizzativo 231* predisposto e costantemente aggiornato dalla Società;
- l'onestà, la lealtà, la correttezza e la buona fede nei rapporti con Soci, Amministratori, Dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, partner di affari e rappresentanti di organizzazioni e istituzioni e, più in generale, con tutti coloro i cui interessi sono influenzati in modo diretto o indiretto dalle attività di De Sanctis Costruzioni S.p.A.;
- la trasparenza e l'affidabilità, impegnandosi ad informare, in modo chiaro e trasparente, tutti i soggetti portatori di interessi legittimi sulla propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo, mediante le funzioni a ciò demandate;
- l'eguaglianza e l'imparzialità, favorendo l'integrazione e l'uguaglianza delle persone indipendentemente da età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose;
- il rispetto della integrità fisica e culturale della persona, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri.

4.2 OBIETTIVITÀ E IMPARZIALITÀ

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. si adopera per rendere trasparenti le condizioni di indipendenza ed obiettività dei soggetti coinvolti nelle transazioni, al fine di prevenire e svelare eventuali conflitti di interesse con la Società stessa.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, identificano ipotesi di conflitto di interessi:

- la cointeressenza, in forma palese od occulta, del dipendente in attività di fornitori, clienti o concorrenti;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere, prestazioni intellettuali, etc.) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'Azienda;
- la strumentalizzazione della propria posizione organizzativa per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'Azienda;
- l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e, comunque, in contrasto con gli interessi dell'Azienda.

Il rispetto dei citati criteri di obiettività ed imparzialità è peraltro testimoniato dalle numerose certificazioni di cui la Società è in possesso (tra le quali, in particolare, la Certificazione ISO 37001 relativa all'implementazione del "*Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione*").

4.3 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

La De Sanctis Costruzioni S.p.A. garantisce il trattamento delle informazioni in proprio possesso nel pieno rispetto della riservatezza e della c.d. normativa *Privacy* come novellata dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. n. 2016/679 - c.d. GDPR), tutelando la riservatezza dei soggetti interessati e dei relativi dati personali.

In particolare, in ossequio al principio della riservatezza ed alla luce delle peculiarità della propria attività sociale, la De Sanctis Costruzioni S.p.A. richiede ad ogni dipendente di:

- acquisire e trattare esclusivamente i dati necessari e direttamente connessi all'espletamento delle proprie funzioni lavorative;
- conservare i suddetti dati in modo tale da garantire che terzi estranei non possano avervi accesso;
- comunicare e divulgare i medesimi dati esclusivamente nell'ambito delle procedure definite ovvero a seguito di autorizzazione dell'Ufficio preposto alla suddetta funzione;
- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure e/o in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

La De Sanctis Costruzioni S.p.A., infine, ricorda ai propri dipendenti e collaboratori che è proibito divulgare, senza giustificato motivo, le informazioni proprie o riguardanti terzi clienti e / o fornitori, potendo altrimenti integrarsi i reati societari previsti dalla normativa vigente (c.d. *insider trading, tipping).*

5. DILIGENZA E ACCURATEZZA NELLE REGISTRAZIONI CONTABILI

Le transazioni e le operazioni effettuate devono essere eseguite nel rispetto del principio della competenza e dei principi contabili nazionali ed internazionali applicabili ed essere sempre registrate, in modo tale da assicurare l'accuratezza, la completezza e la validità dei dati.

La verifica del processo di decisione, autorizzazione ed esecuzione delle suddette transazioni ed operazioni deve, altresì, essere sempre possibile.

Deve sussistere, inoltre, un adeguato supporto documentale, per consentire di procedere in ogni momento alla realizzazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e che individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

6. CORPORATE GOVERNANCE

Il sistema di *Corporate Governance* adottato dalla De Sanctis Costruzioni S.p.A., conformemente a quanto previsto dalla legge, si propone di:

- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- individuare, monitorare e minimizzare i rischi;
- realizzare la massima trasparenza nei confronti dei soggetti portatori di legittimi interessi nei confronti della Società e delle attività da questa svolte;
- rispondere alle aspettative legittime dei Soci;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e di altri terzi eventualmente coinvolti;
- garantire una gestione ottimale dei rischi e la prevenzione di qualsivoglia conflitto di interessi tra il *Management* aziendale e la Proprietà.

7. CENTRALITÀ E PROMOZIONE DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane rivestono un ruolo centrale nello sviluppo delle Società e nello svolgimento delle loro attività d'impresa, pertanto, è convinzione della De Sanctis Costruzioni S.p.A. che sia necessario instaurare e mantenere relazioni con il personale basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.
In tale prospettiva garantisce una gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione improntata al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione, sviluppo e crescita professionale degli stessi.
La Società si impegna, altresì, a preservare la salute e la sicurezza dei propri Dipendenti e Collaboratori attraverso la diffusione di una cultura della sicurezza, lo sviluppo della consapevolezza dei rischi e l'incentivazione di comportamenti responsabili da parte di tutti.
Tutto ciò risulta in linea con quanto già realizzato per mezzo delle vigenti procedure gestite dalla competente Funzione e con l'ausilio dei consulenti tecnici esterni esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Ad ogni dipendente di De Sanctis Costruzioni S.p.A., ovvero ad ogni collaboratore esterno, è inoltre fatto obbligo di:

- operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, utilizzando con scrupolo e responsabilità le risorse allo stesso affidate, in modo tale da mantenerne il più a lungo possibile l'efficienza e, comunque, in maniera conforme alla promozione degli interessi dell'Azienda;
- agire nello svolgimento delle attività lavorative di propria competenza, nel rispetto delle procedure aziendali operative definite dalla Direzione aziendale;
- assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare omaggi od altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia ed a darne immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico / riporto funzionale;
- mantenere all'interno della Società le conoscenze ed il know-how tecnologico, finanziario, legale, amministrativo etc. acquisito durante lo svolgimento delle proprie funzioni.
- non svolgere attività che per natura, oggetto od ubicazione possano essere considerate in contrasto o concorrenziali con quelle svolte dalla De Sanctis Costruzioni S.p.A..

8. RAPPORTI CON I TERZI

La Società si impegna a garantire che il comportamento tenuto dai propri Dipendenti nei confronti della clientela sia sempre improntato alla disponibilità, al rispetto reciproco ed alla cortesia e, comunque, volto ad instaurare un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

I Dipendenti ed i Collaboratori di De Sanctis Costruzioni S.p.A. sono tenuti, nell'instaurare rapporti con clienti terzi, a valutare la rispondenza degli stessi ai requisiti di tipo qualitativo previsti dalle direttive interne ed a non instaurare rapporti di alcun genere con soggetti considerati non desiderabili dalla Società, quali individuati attraverso apposite procedure e comunicazioni interne.

Nei rapporti intrattenuti con i fornitori in sede di approvvigionamenti, il criterio della ricerca del massimo vantaggio competitivo si attua sempre nel rispetto delle pari opportunità e di un trattamento leale ed imparziale. A tal fine la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono effettuate sulla base delle vigenti procedure, ispirate a criteri oggettivi quali: la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire servizi di standard elevato.

A tal proposito, pertanto, la De Sanctis Costruzioni S.p.A. vieta ai propri Dipendenti di:

- ricevere corrispettivi di alcun genere e forma da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi, a ciò non autorizzati dalla Società, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

I regali offerti, al pari di quelli ricevuti, che non rientrano nelle normali consuetudini, devono essere documentati in modo adeguato, comunicati al Responsabile del Personale e segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Analogo divieto ricorre in capo anche ai referenti allocati o comunque coinvolti nella gestione di attività per conto di altre società comunque riconducibili al Gruppo De Sanctis, rispetto al quale la De Sanctis Costruzioni S.p.A. rappresenta la società investita del ruolo operativo in quanto attivamente coinvolta nella realizzazione di grandi opere edili su committenza sia pubblica che privata.

9. TRASPARENZA E LEGALITÀ NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società, conscia dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e della regolamentazione vigente, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle Funzioni aziendali preposte ed autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, è fatto divieto ai Dipendenti, Rappresentanti o Collaboratori della Società di promettere, ovvero offrire, a pubblici ufficiali, a incaricati di Pubblico Servizio, a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, denaro, beni, o - più in generale - utilità di varia natura, a titolo di compensazione di atti del loro ufficio con lo scopo di promuovere e favorire gli interessi propri e/o della Società o di ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In generale è vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. A tal fine è imposta l'osservanza scrupolosa delle vigenti procedure, politiche e regole aziendali, quali validate nel grado di efficacia dall'ente esterno in sede di Certificazione ISO 37001 relativa all'implementazione del "*Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione*".

In tale ottica la De Sanctis Costruzioni S.p.A. ammette la corresponsione, autorizzata e adeguatamente documentata, di omaggi, atti di cortesia commerciale o benefici in qualsivoglia forma (ad esempio liberalità) purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere in nessun caso interpretata da un osservatore terzo ed imparziale come volta al conseguimento di vantaggi e favori in modo improprio.

Di contro, i Dipendenti devono astenersi dall'accettare, direttamente od indirettamente, benefici di alcun genere da parte di pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche; eventuali proposte di tal genere devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

10. TUTELA DELL'AMBIENTE

La Società si impegna affinché lo svolgimento della propria attività avvenga sempre nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità alle disposizioni di legge ed alla normativa nazionale ed internazionale vigente.

In considerazione delle generazioni future pertanto la De Sanctis Costruzioni S.p.A. adotta strategie e procedure di gestione operativa improntate ai principi della sostenibilità ecologica di tutte le proprie attività, sia presso la propria sede di Roma, Via Genova 23, che presso i cantieri avviati ed attivi presenti sul territorio nazionale.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile "*Diligenza del prestatore di lavoro*".

Pertanto ogni violazione delle norme del presente Codice Etico da parte di Lavoratori Dipendenti dell'Azienda e/o dei Dirigenti della stessa, potranno costituire:

- inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro od illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e con conseguente obbligo di risarcimento dei danni eventualmente dalle stesse derivanti;
- inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società.

La Società garantisce che le sanzioni previste ed eventualmente irrogate a fronte delle suddette violazioni saranno in ogni caso improntate al rispetto dei principi di proporzionalità, coerenza, imparzialità ed uniformità, e saranno assunte in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di diritto del lavoro.

Le violazioni delle norme previste nel presente Codice comportano l'applicazione delle sanzioni contenute nell'apposito "**Sistema Disciplinare**" (cfr. successivo **Allegato III**).

12. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico, comprensivo di tutti principi sottesi alle vigenti procedure, politiche e regole di carattere operativo, implementate anche in vista del mantenimento del vasto apparato di certificazioni di cui a vario titolo la Società gode, unitamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui costituisce appositamente allegato, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, cui segue la definitiva vigenza.

Ogni successiva variazione e/o integrazione, sottoposta all'approvazione del medesimo organo, deve altresì essere portata a conoscenza di tutti i destinatari con la massima tempestività e nelle modalità più opportune ed efficaci.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO I - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

ARTICOLO 1) SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Per la completa osservanza ed attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "il Modello") fin dal **luglio 2015** è stato istituito con delibera dell'Organo Amministrativo un organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "O.d.V.") con lo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" e successive modificazioni ed integrazioni.
Quindi con successiva delibera del **16 luglio 2018** del Consiglio di Amministrazione, è stato avviato un primo, ampio, progetto di revisione del Modello, contestualmente al rinnovo della composizione dell'O.d.V. nell'attuale conformazione, il cui insediamento ha così formalizzato il passaggio di consegne tra la precedente e l'attuale gestione, senza alcuna soluzione di continuità in termini di copertura esimente a beneficio della Società.
Successivamente, con delibera del **6 luglio 2021,** l'O.d.V. è stato confermato in carica.
Infine al termine del **2022** è maturata l'esigenza di una nuova revisione, integrale e approfondita rispetto al quadro degli aggiornamenti periodici nel frattempo realizzati internamente, con affidamento del relativo progetto al consulente esterno storico per le tematiche di *compliance*, completato nel mese di **marzo 2023.**

1.2. Il presente Regolamento, in linea con le attuali disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01, disciplina il funzionamento dell'O.d.V. medesimo individuando in particolare poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
Nella regolamentazione degli ambiti e dei compiti, in specie di controllo e monitoraggio, sono state altresì recepite le principali posizioni della giurisprudenza sul punto, nonché le istanze delle principali associazioni di categoria.

1.3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'O.d.V. deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. A tal fine l'O.d.V. è collocato in posizione gerarchica di vertice, riportando e rispondendo esclusivamente all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 2) NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.4. L'O.d.V. è un organo collegiale permanente, istituito mediante delibera dell'Organo Amministrativo, a struttura mista in quanto composto un membro interno affiancato da tre membri esterni effettivi, tra i quali è nominato il Presidente, a garanzia di terzietà ed indipendenza del medesimo Organismo.

2.5. Il membro interno dell'O.d.V. è nominato tra i dipendenti delle società De Sanctis Costruzioni S.p.A. in possesso di:

- adeguata esperienza in ambito di supervisione e gestione dei controlli;
- conoscenze specifiche negli ambiti ed in relazione alla tipologia delle attività oggetto di controllo;
- adeguata conoscenza dei processi aziendali,

per consentire all'Organismo medesimo un'adeguata comprensione di tutte le attività aziendali in concreto svolte e, pertanto, una capillare e costante capacità di monitoraggio.

2.6. I membri esterni sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile, fiscale, gestionale, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie ed in possesso dei prescritti requisiti di indipendenza e di autonomia previsti dal D. Lgs. 231/01

2.7. I membri dell'O.d.V nello svolgimento delle proprie funzioni, non sono soggetti ad alcun potere gerarchico interno o esterno alla Società.
La nomina dei componenti l'O.d.V., decisa dall'Organo Amministrativo, deve essere resa nota ai soggetti incaricati e deve essere da questi formalmente accettata.
L'avvenuto conferimento dell'incarico, o il suo rinnovo, sono resi noti mediante divulgazione di apposita comunicazione, anche informale, a tutti i livelli aziendali.

2.8. L'O.d.V., rinnovato mediante delibera consiliare del 6 luglio 2021 per la durata di un triennio, si compone di:

- Ing. Rodolfo Maria Cieri, membro esterno e Presidente
- Generale Dott. Stefano Baduini, membro esterno
- Avv. Vivien Gullotta, membro esterno
- Dott. Alessandro Canzoni, Responsabile Finanza ed Amministrazione, membro interno,

tutti con adeguate competenze in relazione all'espletamento dell'incarico conferito.

2.9. L'O.d.V. dispone di proprie risorse finanziarie (*budget)* pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila), stanziate dalla Società in sede di rinnovo dell'Organismo medesimo, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni, come prescritto all'Art. 8) del presente Regolamento.

ARTICOLO 3) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ. REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

3.1. Nella scelta delle persone cui affidare l'incarico di componente dell'O.d.V., deve essere garantita anzitutto la terzietà tra l'O.d.V. ed i soggetti sottoposti alle sue attività di vigilanza.
Costituisce causa di incompatibilità con il ruolo di componente dell'O.d.V., ovvero di esclusione ove intervenuta successivamente, una delle seguenti condizioni:

- dichiarazione di inabilitazione, interdizione anche soltanto dai pubblici uffici, fallimento;
- esistenza di procedimenti giudiziari, definititi o in corso, per fattispecie di reato incluse nel D. Lgs. 231/01;
- amministrino imprese od organizzazioni che operino in violazione dei diritti fondamentali della persona ovvero abbiano subito condanne nella gestione di tali organizzazioni anche per reati non ricompresi nell'elenco del D. Lgs. 231/01;
- siano in rapporto di parentela o di affinità con esponenti di vertice della De Sanctis Costruzioni S.p.A. ovvero di altra consociata del Gruppo De Sanctis.

3.2. Tutti i componenti dell'O.d.V., devono avere un profilo personale e professionale tale da garantire l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta, ritenendosi in particolare necessario:

- sul piano delle caratteristiche personali:
  - un valido profilo etico;
  - oggettive competenze tecniche, almeno nell'Area / Funzione di appartenenza;
- sul piano delle competenze professionali:
  - approfondita conoscenza di principi e tecniche proprie delle attività di tipo "ispettivo" demandate all'O.d.V.;
  - conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore edile e degli appalti, pubblici e privati;
  - conoscenze giuridiche tali da consentire l'individuazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
  - capacità di individuazione e valutazione degli impatti discendenti dal contesto normativo di riferimento sulla realtà aziendale.

3.3. I membri dell'O.d.V. operano con la diligenza del professionista esperto, prudente e competente, mantenendo in costante aggiornamento le proprie capacità e competenze mediante formazione professionale continua.

ARTICOLO 4) DURATA IN ARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. La durata in carica dell'O.d.V., nonché dei suoi singoli componenti, è fissata in tre esercizi sociali decorrenti dalla data della delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.
I membri dell'O.d.V. sono rieleggibili e, in caso di conferma per gli esercizi successivi, il relativo rinnovo potrà essere disposto anche dal solo Amministratore Delegato.

4.2. L'O.d.V. decaduto conserva le proprie funzioni sino a rinnovo ovvero all'insediamento del nuovo O.d.V.. Qualora un membro dell'O.d.V. intenda rinunciare all'incarico, deve darne pronta e motivata comunicazione all'O.d.V. stesso ed all'Organo Amministrativo, il quale, previo parere dei restanti membri dell'O.d.V., provvederà alla sua sostituzione.

4.3. Il potere di revoca dell'O.d.V., *in toto* ovvero del singolo membro, compete in via esclusiva all'Organo Amministrativo, in presenza di una giusta causa o al verificarsi di una delle cause di esclusione di cui al precedente **Articolo 3**.

4.4. La mancata partecipazione a due o più riunioni senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui al precedente **Articolo 3**, comporta la decadenza dall'incarico su deliberazione dello stesso O.d.V..

4.5. Ogni ipotesi di rinuncia, sopravvenuta incapacità o impossibilità del componente dell'O.d.V. è tempestivamente comunicata dal Presidente all'Organo Amministrativo, il quale provvede quanto prima alla sua sostituzione.

ARTICOLO 5) PRESIDENZA ED ADUNANZE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Il Presidente presiede e dirige le riunioni dell'O.d.V., ne coordina i lavori e supervisiona la completa realizzazione delle iniziative assunte. In particolare cura la stesura dell'ordine del giorno e l'invio delle convocazioni; in apertura di seduta informa su tutto ciò che ritiene utile e necessario alla discussione ed illustra i punti all'ordine del giorno. Dà infine indicazioni per la stampa dei verbali di riunione con conseguente aggiornamento del "*Libro Verbali dell'Organismo di Vigilanza*", e la relativa trasmissione degli stessi all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale.

5.2. Per ogni riunione dell'O.d.V. viene redatto apposito verbale, firmato da ciascun membro dell'O.d.V., da conservare in atti della Società con le modalità di cui al successivo punto.

ARTICOLO 6) RIUNIONI, CONVOCAZIONI E VOTAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. L'O.d.V. si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, per intervenire su processi sensibili od in presenza di situazioni anomale, o, comunque, quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti.
In ogni caso, è fatto obbligo all'O.d.V. di riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi.

6.2. L'O.d.V. si riunisce fisicamente ed opera presso la sede legale della De Sanctis Costruzioni S.p.A. ovvero altro luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.
Sono altresì consentite riunioni da remoto con modalità telematiche (tele-video conferenza).
La riunione dell'O.d.V. è indetta dal Presidente con l'ausilio del segretario, mediante convocazione scritta, effettuata via e-mail ovvero altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, con indicazione del luogo e della data della riunione, comprensiva di orario di inizio e, in caso di riunione in tele–videoconferenza, collegamento (*link*) alla piattaforma telematica utilizzabile.

6.3. L'invio deve avvenire almeno dieci giorni prima, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione è inviato all'indirizzo, tradizionale o di posta elettronica, fornito in sede di nomina, ovvero presso la sede dell'ente di appartenenza.
Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione la relativa documentazione.

6.4. Le riunioni dell'O.d.V. sono valide con la presenza della maggioranza dei membri nominati. Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale - pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente punto - partecipino tutti i membri dell'O.d.V..

6.5. Ciascun membro dell'O.d.V. ha diritto ad un voto, da esercitare in modo palese.
In caso di parità di voti ovvero di dissenso prevale il voto del Presidente dell'O.d.V..

6.6. È fatto obbligo a ciascun membro dell'O.d.V. di astenersi dal voto nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della votazione.

ARTICOLO 7) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

7.1. I componenti dell'O.d.V. sono tenuti alla massima discrezione in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

7.2. In conformità alla procedura sul "*Whistleblowing"* (cfr. **Allegato III**), introdotta in ottemperanza alla Legge 30 novembre 2017, n. 179, l'O.d.V. assicura altresì la necessaria riservatezza in merito alle informazioni ricevute, relative ad eventuali segnalazioni di illeciti o irregolarità in violazione del *Modello 231* ad opera di dipendenti o collaboratori, ovvero tramite apposito modulo ("**Modulo di Segnalazione**") accluso all'interno della "*Politica Anticorruzione"* (cfr. **Allegato IV**).

7.3. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'O.d.V. viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia, in particolare la c.d. normativa Privacy (D. Lgs. 196/03 e successivo Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali – GDPR).

ARTICOLO 8) POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1. L'O.d.V. è dotato di tutti i necessari poteri di autonomia, iniziativa e controllo, per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del *Modello 231*, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

8.2. L'O.d.V. ha il compito di:

- effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal *Modello 231*, con particolare riferimento alle procedure ed ai controlli censiti al suo interno;
- verificare l'adeguatezza del Modello medesimo nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- verificare periodicamente la mappatura delle aree a rischio di reato, al fine di valutarne la rispondenza rispetto all'attuale assetto aziendale;
- controllare l'evoluzione dei diversi aspetti interferenti rilevanti, quali, in particolare, i cambiamenti normativi e quelli organizzativi, così da consentire un pronto adeguamento del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute, eventualmente aggiornando la lista delle informazioni da ricevere;
- promuovere iniziative per la formazione e la comunicazione al personale aziendale in merito al funzionamento del *Modello 231* ed ai suoi requisiti di validità, predisponendo la documentazione necessaria a tal fine;
- interagire direttamente con i Responsabili delle singole Funzioni / Aree per verificare il rispetto dei modelli di comportamento, indicando all'occorrenza le integrazioni o modificazioni da apportate alle ordinarie prassi di attività;
- segnalare i casi di mancata attuazione o deviazione dai principi del *Modello 231* ai referenti coinvolti ed agli addetti al controllo interno presenti nelle singole Funzioni aziendali.

8.3. Pur mantenendo la titolarità delle proprie attività ispettive, l'O.d.V. può servirsi del supporto di consulenti esterni, con totale sopportazione dei costi a carico del proprio budget, stanziato in occasione della sua nomina e di cui già al precedente **Articolo 2.9**

ARTICOLO 9) ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1. L'O.d.V. provvede periodicamente alla pianificazione delle proprie attività di verifica, definendo su base annuale la tempistica delle riunioni da tenere, le Aree / Funzioni da assoggettare a verifica, i referenti da coinvolgere, i principali argomenti da esaminare.

9.2. Le verifiche possono essere:

- programmate, ossia previste dall'apposito documento di programmazione;
- a campione, ossia non inserite nel programma di verifica ma realizzate in corso d'anno, ove ritenuto necessario dall' O.d.V..

In particolare possono essere condotte:

- verifiche su singole Funzioni / Aree, periodicamente e secondo un criterio di turnazione onde vagliare la rispondenza di attività, processi \ed atti rispetto alle previsioni contenute nel *Modello 231*;
- verifiche su singoli atti, mediante esame a campione di atti societari realizzati nelle aree individuate come "sensibili";
- verifiche dei processi, per la verifica dell'efficacia dei protocolli aziendali e dell'attuazione di tutti gli strumenti di prevenzione e contenimento dei rischi aziendali.

Nell'espletamento di tali attività l'O.d.V., per quanto possibile, opera secondo gli schemi di verifica già esistenti e noti all'interno della De Sanctis Costruzioni S.p.A., in quanto ritenuti già validati in termini di efficienza ed analiticità.

9.3. Al termine dell'analisi l'O.d.V. provvederà all'elaborazione dei risultati dell'attività di verifica, mediante redazione di apposito *report* - di cui al successivo punto - con indicazione dell'attuale livello di copertura fornito dal *Modello 23*1 e / o sulla necessità di modifiche o integrazioni.

La documentazione dei risultati di tali controlli e l'eventuale presenza di pareri non conformi deve essere dettagliatamente documentata e condivisa con il soggetto destinatario del controllo. In caso di rilevazione di "*non conformità",* a seconda della gravità della stessa e dell'idoneità delle soluzioni elaborate per il suo ridimensionamento, l'O.d.V. potrà decidere di prolungarne l'esame anche in successive riunioni / verifiche. contenente l'eventuale indicazione delle non conformità rilevate e degli strumenti di risoluzione individuati a cura della Società.

9.4. In particolare gli esiti delle verifiche condotte risultano da verbali redatti su supporto cartaceo progressivamente numerato e munito di vidimazione notarile ("*Libro Verbali dell'O.d.V."*), secondo quanto previsto al **Capitolo 4.3 "*Attività di Reporting nei confronti degli organi sociali*"**, del *Modello 231* di cui il presente Regolamento costituisce allegato.

9.5. I controlli dell'O.d.V. possono estendersi all'operato delle controparti contrattuali nei casi in cui ciò si renda necessario per l'assolvimento dei suoi compiti. In tal caso l'eventuale mancata collaborazione potrà essere valutata in relazione all'opportunità di prosecuzione dei rapporti in essere.

ARTICOLO 10) FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'O.D.V.

10.1. Su richiesta dell'O.d.V., avanzata anche in occasione delle verifiche periodiche, ciascuna Funzione aziendale trasmette le informazioni domandate e, in caso di indicazioni o suggerimenti ricevuti dall'O.d.V., provvede alla diffusione all'interno della propria Area.
A tal fine i referenti aziendali coinvolti raccolgono la relativa documentazione e la trasmettono al membro interno, Dott. A. Canzoni, che ne cura l'archiviazione previa condivisione con i componenti dell'Organismo medesimo.
Quindi, nella prima riunione, l'O.d.V. dà atto della ricezione delle informazioni e verifica la corretta implementazione delle indicazioni o suggerimenti impartiti.

10.2. Copia dei verbali redatti e stampati sull'apposito Libro Verbali dell'O.d.V., viene tempestivamente trasmessa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

10.3. Per tutti i Destinatari del *Modello 231* vige l'obbligo di tempestiva segnalazione all'O.d.V. di:

- palesi o sospette violazioni del Modello, delle procedure aziendali contenute nel Codice di Condotta aziendale e nella richiamata "*Politica Anticorruzione"* (di cui al successivo **Allegato IV**);
- eventuali anomalie o criticità riscontrate nello svolgimento delle proprie attività ovvero nell'attuazione dei relativi presidi di controllo.

Tali segnalazioni possono essere direttamente indirizzate ai componenti dell'O.d.V. mediante utilizzo della casella di posta dedicata <**odv@gruppodesanctis.com**>, eventualmente anche tramite utilizzo dell'apposito modulo ("**Modulo per le Segnalazioni**") accluso alla "*Politica Anticorruzione"* (di cui al successivo **Allegato IV**), redatta in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 179/2017 sul *Whistleblowing* nel settore privato.
A tal riguardo l'O.d.V. garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e dei dati oggetto di segnalazione, unitamente alla tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

ARTICOLO 11) SCIOGLIMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

11. L'O.d.V. è sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti o vi sia una comprovata evidenza di impossibilità di funzionamento.
Il Consiglio di Amministrazione della De Sanctis Costruzioni S.p.A. provvede alla nomina di un nuovo O.d.V..

ARTICOLO 12) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

12. Eventuali modifiche al presente regolamento, anche su proposta dello stesso O.d.V., sono adottate mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della De Sanctis Costruzioni S.p.A..

ARTICOLO 13) RETRIBUZIONE, SPESE E RIMBORSI

13.1 La retribuzione annuale spettante al membro esterno dell'O.d.V. è definita in sede di nomina.

13.2 Per il membro interno è previsto il riconoscimento di un emolumento, anche sotto forma di gettone di presenza.

13.3 Eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico devono essere autorizzate dall'Organo Amministrativo e sono rimborsabili solo dietro presentazione della documentazione originale presentata o inviata all'Amministrazione.

ALLEGATO III

SISTEMA DISCIPLINARE

ALLEGATO II – SISTEMA DISCIPLINARE

1. PRINCIPI GENERALI

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01, un modello organizzativo può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. In senso conforme si esprime anche la prevalente giurisprudenza che, ai fini della convalida di un modello organizzativo e della concessione dell'esimente dal processo penale, richiede che gli obblighi previsti all'interno del *Modello 231* siano assistiti da sanzioni per il caso di violazione.

Inoltre poiché la violazione dei principi, contenuti in primo luogo nel Codice Etico, unitamente ai protocolli ed alle procedure interne, racchiuse nei data base aziendali, tutti richiamati all'interno del *Modello 231*, costituisce di per sé lesione del rapporto di fiducia instaurato con la Società e può integrare inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (artt. 2104, 2106 c.c.), la Società può adottare provvedimenti disciplinari anche indipendentemente dalla verificazione di una fattispecie di reato ed a prescindere, quindi, dall'eventuale instaurazione di un procedimento giudiziario.

2. SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE

2.1 Presupposti

L'applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito contemplate prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole aziendali di condotta, contenute in primo luogo nel Codice Etico, unitamente ai protocolli ed alle procedure interne, contenute nei data base aziendali – integralmente richiamati all'interno del *Modello 231* - sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale in conseguenza del comportamento tenuto.

Il presente documento è stato redatto in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto del lavoro e, in considerazione del sistema delle relazioni sindacali esistenti e di quanto prescritto al riguardo dai contratti collettivi di lavoro (in specie il CCNL del settore edile), e non sono previste modalità e sanzioni ulteriori rispetto a quelle già inserite in sede di contrattazione collettiva e negli accordi sindacali. A tal fine il novero delle sanzioni irrogabili rispetta le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori nonché le vigenti normative di settore e, ai fini della sua osservanza, viene portato a conoscenza di tutti i Dipendenti mediante modalità adeguate di diffusione, inclusa l'affissione in luogo accessibile a tutti.

Ogni misura disciplinare sarà irrogata in proporzione alla gravità del comportamento ed al rischio potenziale di reato. Eventuali inosservanze tenute dal dipendente o collaboratore in base ad espressa direttiva del superiore gerarchico o funzionale saranno opportunamente valutate.

3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

3.1 Principi Generali

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il lavoratore debba osservare nello svolgimento delle proprie mansioni le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro.
In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento (CCNL) e nei limiti concessi dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori"), sia per quanto riguarda la tipologia di sanzioni irrogabili che per le modalità di contestazione.
In particolare il contratto di riferimento per i lavoratori dipendenti della De Sanctis Costruzioni S.p.A. è il CCNL – Contratto Nazionale Edilizia Industria (Accordo di Rinnovo siglato in data 3.3.2022).

Pertanto il presente sistema disciplinare si conforma ai seguenti principi:

a) le norme disciplinari sono portate a conoscenza dei Dipendenti, sia mediante affissione in luogo pubblico ed accessibile a tutti, sia - all'occorrenza - mediante appositi corsi formativi;
b) le sanzioni sono conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva del settore chimico farmaceutico;
c) nei casi più gravi la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 3 (tre) giorni;
d) è sempre assicurato il diritto di difesa del lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito.

3.2 Regole Attuative

La società De Sanctis Costruzioni S.p.A. prevede la possibilità di irrogare sanzioni al proprio personale dipendente non dirigente in presenza di illeciti disciplinari rientranti nella seguente tipologia:

- comportamenti tenuti in palese violazione delle regole previste Codice Etico aziendale, interamente richiamate all'interno del *Modello 231* (ad esempio quelli inseriti tra gli atti o fatti indicati nel genus "*Occasioni di Reato*" all'interno del Modello 231);
- condotte in contrasto con le vigenti procedure aziendali;
- palese violazione dei divieti di cui alla "*Politica Anticorruzione*" (cfr. **Allegato III**)*"* per i dipendenti incaricati, anche di fatto, della gestione del contatto con soggetti terzi pubblici o privati.

Nella valutazione del comportamento del lavoratore la Società valuta altresì elementi quali:

- l'intenzionalità del comportamento o, se previsto, il grado di negligenza, imprudenza, imperizia in relazione alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo tenuto dal lavoratore, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- le mansioni proprie del lavoratore;
- altre eventuali circostanze che accompagnino la violazione.

In relazione alla gravità, alla reiterazione dell'inosservanza ed al potenziale danno causato alla Società o a terzi, il lavoratore responsabile di una delle descritte azioni è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa;
4) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
5) licenziamento.

In particolare:

1) Il lavoratore che violi gli esistenti protocolli / procedure aziendali, anche redatti ai sensi del D. Lgs. 231/01, incorre nel provvedimento di richiamo scritto.
2) Il lavoratore che, essendo già stato richiamato, persista nella violazione di cui sopra e continui a tenere un comportamento non conforme alle prescrizioni del *Modello 231* e dell'allegato Codice Etico, incorre nel provvedimento della sanzione pecuniaria. La multa potrà essere d'importo pari ad un massimo di tre ore di retribuzione base da devolvere ad un'organizzazione di solidarietà.
3) Il lavoratore il quale, nello svolgimento delle proprie mansioni e violando i protocolli / procedure previsti dal *Modello 231* e dall'allegato Codice Etico, danneggi la Società o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei propri beni, è sospeso dal servizio e dalla retribuzione. Nel medesimo provvedimento incorre il lavoratore che, già destinatario di una multa, persista nella violazione o continui ad adottare un comportamento non conforme alle citate prescrizioni.
4) Il Lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.

5) Il Lavoratore che, operando nelle aree / attività individuate nel *Modello 231* come "*a rischio*", adotti un comportamento palesemente in violazione con le prescrizioni del Modello, tale da comportare sanzioni ex D. Lgs. 231/01 direttamente a carico della Società, incorre nel provvedimento del licenziamento. Resta ferma, ove ricorra, la sua responsabilità di carattere penale**.**

   La gravità della sanzione (licenziamento) è collegata alla gravità del pregiudizio per l'Azienda e comporta il venir meno della fiducia da parte della società nei confronti del Lavoratore.

   Il medesimo provvedimento (licenziamento) è previsto per il lavoratore che, già sospeso dal servizio e dalla retribuzione, persista nelle violazioni già sanzionate o continui a tenere un comportamento non conforme alle prescrizioni stabilite.

È salvo ogni diritto della Società nei confronti del dipendente per il risarcimento dei danni derivanti per effetto di qualcuna delle violazioni di cui sopra.

3.3 Sanzioni per il personale dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei protocolli / procedure aziendali previsti dal *Modello 231* e dall'allegato Codice Etico, ovvero di adozione, nell'espletamento delle proprie attività e nelle aree individuate a rischio di reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni previste, la Società applica nei confronti del responsabile le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative e CCNL valevole per il settore chimico farmaceutico (in specie dal CCNL degli addetti all'industria chimica, chimico– farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL).
È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società ad eventuali azioni risarcitorie per i maggior danni ad essa cagionati dalla condotta del dirigente.

3.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

L'O.d.V. che riscontri la violazione di disposizioni di legge o di regole contenute nel *Modello 231,* ovvero nell'allegato Codice Etico, da parte di singoli amministratori, ne informa i restanti membri i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative.

Nei casi di violazioni più gravi, da cui possano derivare inadempimenti di particolare entità a carico delle Società, sono altresì esperibili i seguenti rimedi:

- revoca di poteri e procure (ove presenti);
- revoca dalla carica ex art. 2383 c.c., anche in assenza di giusta causa, ove risulti compromesso il rapporto fiduciario e pertanto impedita la stessa prosecuzione del rapporto organico.

La violazione di protocolli e / o procedure aziendali da parte di singoli membri dell'Organo Amministrativo, attuate nell'esercizio delle proprie attribuzioni, così come l'adozione di provvedimenti comunque in contrasto con il Modello*,* possono essere fonte di risarcimento del danno ex art. 2392 c.c..

In presenza di analoghe violazioni, commesse direttamente dal Collegio Sindacale o da suoi singoli membri, l'O.d.V. informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle opportune iniziative.

3.5 Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Nei contratti e negli accordi stipulati dalla società De Sanctis Costruzioni S.p.A. con i terzi, quali ad esempio consulenti, collaboratori esterni, partner e simili, sono inserite specifiche clausole risolutive espresse per la violazione di ogni comportamento posto in essere da tali soggetti - o da loro incaricati - che risulti in contrasto con i principi contenuti nel Modello 231 e nell'allegato Codice Etico, laddove comporti il rischio di verificazione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.
È fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.